CXI.

1ª TORNATA DI VENERDÌ 26 MAGGIO 1922

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOVINI.

INDICE.	,		Pag.
1110101	Pag.	contro Vittorio Ambrosini.	
Disegni di legge (Approvazione):		contro il deputato Picelli	5216
Conversione in legge del decreto luogotenen-		contro Ferdinando Martiri, Mario Amori ed	
ziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ri-	:	altri	5216
pristino degli ufficiali del Corpo Reale equi-		contro il deputato Romita	
paggi e della categoria furieri e alla costi-		contro il deputato Prunotto	
	5210	contro i deputati Colonna di Cesarò e Augusto	0~10
Conversione in legge del Regio decreto 2 mag-		Mancini	5216
gio 1915, n. 593, relativo alla nomina a			UNIO
guardia marina degli attuali aspiranti della		Disegni di legge (Discussione):	
Regia Accademia navale che non abbiano		Conversione in legge del Regio decreto 22 gen-	
ancora compiuto il prescritto periodo di imbarco	5210	naio 1922, n. 25, recante provvedimenti in	
Conversione in legge dei Regi decreti 29 aprile	5.210	dipendenza della frana di San Fratello:	-
1915, n 591; 20 aprile 1919, n. 663, e 18		CUTRUFELLI	
aprile 1920, n. 536, riguardanii i primi te-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	5209
nenti di vascello ed i primi capitani degli		CAPPA PAOLO	5210
altri corpi della Regia marina	5210	Conversione in legge del Regio decreto 22	
Conversione in legge di tre decreti-legge luo-		febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di	
gotenenziali riguardanti i Regi istituti nau-	•	esami per coloro che abbiano dovuto sospen-	
tici	5212	dere gli studi per chiamata alle armi a causa	
Conversione in legge del Regio decreto 24		della guerra:	
novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'a-		GALENO	5212
pertura dei concorsi a cattedre dei Regi isti-		PEANO, ministro	
tuti nautici.	5212	Modificazioni al testo unico delle leggi per la	
Conversione in legge del Regio decreto-legge		riscossione delle imposte dirette:	
23 dicembre 1920, n. 1894, che concede una		CAO	5217
indennità speciale agli ufficiali e sottuffi- ciali e militari di truppa del Regio esercito		Braschi	
e della Regia marina e di altri corpi ar-		BERTONE, ministro	
mati per il servizio dello Stato	5213	UBERTI, relatore	
Conversione in legge del Regio decreto-legge	0.020		17-24
22 dicembre 1921, n. 1960, che sopprime il		Mancini Augusto	19-29
Consiglio di disciplina permanente per gli		SOLERI	
ufficiali del Regio esercito e della Regia			5221
`marina	5213	Modigliani	
Domande di autorizzazione a procedere (Discus-		Bacci	
sione):		ELLERO	
contro il deputato Umberto Bianchi:		PARATORE, presidente della Commissione . 52.	
Bresciani	214-16	MARIOTTI	
Rossi Francesco		FERRI LEOPOLDO	
$ abla_{ ext{ISCO}}$		Verifica del numero legale.	
Lollini, relatore	5215	La Camera non è in numero legale per deliberare.	

La seduta comincia alle 10.

GARIBOTTI, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 25, recante provvedimenti in dipendenza della frana del gennaio 1922 in comune di San Fratello (Messina).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 25, recante provvedimenti in dipendenza della frana del gennaio 1922 in comune di San Fratello (Messina).

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, segretario, legge: (V. Stampato n. 1932-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame degli articoli.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici consente che la discussione avvenga sul testo della Commissione?

RICCIO, ministro dei lavori pubblici. Consento.

PRESIDENTE.

Art. 1.

È autorizzata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici la spesa di lire 6,000,000 per provvedere, a carico dello Stato nel comune di San Fratello in provincia di Messina, in dipendenza della frana del gennaio 1922:

- a) in via straordinaria di immediata attuazione al ripristino del transito lungo la strada provinciale n. 54 in corrispondenza alla traversa dell'abitato distrutta.
- b) all'acquisto dell'area occorrente alla ricostruzione parziale dell'abitato in nuova sede;
- c) all'apertura e sistemazione di strade e piazze, alla costruzione della fognatura, dell'acquedotto, e del cimitero, se è necessario, della casa comunale, della chiesa, della scuola, degli edifici, per la pretura e per l'ufficio postelegrafonico nella sede nuova;
- d) all'assegnazione gratuita di suolo edificabile in misura non superiore di mq. 100, alla concessione di sussidi nel limite massimo di lire 5,000 per famiglia di povera con-

dizione rimasta senza tetto, per ricostruire l'alloggio. Il sussidio sarà corrisposto a ciascuna famiglia, metà all'inizio dei lavori e metà a lavori ultimati su certificato del Genio civile a condizione che i lavori siano compiuti entro due anni dalla concessione del sussidio stesso, ed alla costruzione di ricoveri provvisori e stabili con le norme di cui al decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097, da assegnare a persone di povera condizione.

e) alla assegnazione di suolo edificabile in misura non superiore a mq. 200 a prezzo di costo a famiglie abbienti con un reddito imponibile annuo complessivo non

superiore a lire 5,000;

- f) alla costruzione della variante alla strada provinciale n. 54 in sostituzione del tratto attraverso all'abitato distrutto dalla frana, con concorso in ragione del 25 per cento della spesa a carico della provincia da versare al tesoro dello Stato, in dieci anni;
- g) alla sistemazione superficiale delle acque stagnanti, dei burroni e delle strade nella zona interessata dalla frana.

(È approvato).

Art. 2.

A tutte le famiglie che non usufruiscono del sussidio di cui alla lettera d, sono estese le disposizioni emanate per le regioni colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 di cui al testo unico 19 agosto 1917, n. 1359 e seguenti.

Il comune di San Fratello è compreso fra i comuni danneggiati di cui alle tabelle annesse al predetto testo unico a tutti gli effetti meno l'applicazione delle norme tecniche.

(È approvato).

Art. 3.

La determinazione della parte dell'abitato di San Fratello da abbandonare, nonchè della zona destinata a nuova sede dove anche sorgeranno gli edifici pubblici di cui alla lettera c, ed i ricoveri stabili di cui alla lettera d dell'articolo 1º e delle altre zone dichiarate pericolose, sarà fatta su piani compilati dal Genio civile, da approvare dal Ministero dei lavori pubblici.

Su questo articolo è stato presentato dall'onorevole Cutrufelli un emendamento sottoscritto anche dagli onorevoli Amatucci, Bogiankino, Reale, Paratore, Mancini, Cappa Paolo, Veneziale, Capobianco, Giuriati, Murgia, così concepito:

Aggiungere in fine, le parole: « entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge ».

CUTRUFELLI. Si tratta di fissare il termine al Genio civile per la presentazione dei progetti.

RICCIO, ministro dei lavori pubblici. L'articolo allora verrebbe modificato così: «... sarà fatto su piani compilati dal Genio civile e approvati dal Ministero dei lavori pubblici entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge».

Il Governo accetta questo emendamento dell'onorevole Cutrufelli.

PRESIDENTE. E la Commissione? FARANDA, relatore. Anche la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Cutrufelli.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora metto a partito l'articolo 3 con l'aggiunta finale proposta dall'onorevole Cutrufelli, accettata dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 4.

Il sussidio di cui all'articolo 1 della lettera d, e le agevolazioni concesse dallalegge del terremoto di cui all'articolo 2, sono estese anche a coloro che rinunziando alla concessione del suolo di cui alle stesse lettere d, ed e, intendano ricostruire la loro casa in località diversa da quella scelta per la nuova sede, purchè non compresa nelle zone dichiarate pericolose ai sensi dell'articolo 3.

(È approvato).

Art. 5.

La spesa di cui al precedente articolo 1, sarà stanziata mediante decreto del ministro del tesoro nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per:

L. 2,000,000 nell'esercizio finanz. 1921-22
» 2,000,000 nell'esercizio finanz. 1922-23
» 2,000,000 nell'esercizio finanz. 1923-24
(È approvato).

Art. 6.

Le domande sia per l'assegnazione del suolo che per la concessione del sussidio di cui alle lettere d, ed e, e del precedente articolo 1, devono contenere le necessarie indicazioni sulla identità e condizione personale, stato della famiglia e domicilio del richiedente, ed essere presentato non oltre il 30 giugno

1923 all'ispettore superiore del Genio civile delegato del Ministero dei lavori pubblici in Messina per l'assegnazione di suolo e la concessione del sussidio di cui alla lettera d dell'articolo 1, e all'Intendente di finanza di Messina per l'assegnazione di suolo di cui alla lettera e, dello stesso articolo.

Tanto l'ispettore, quanto l'intendenze di finanza accerteranno le condizioni economiche a norma del precedente articolo 1º del richiedente ed i suoi diritti sullo stabile danneggiato con i debiti certificati e anche con atto notorio, l'esistenza del danno in dipendenza della frana del 1922, e determineranno l'assegnazione del suolo, la concessione del sussidio, proponendone il pagamento al Ministero dei lavori pubblici.

 $(\hat{E} \ approvato).$

Art. 7.

Sono estesi al comune di San Fratello le disposizioni di cui all'articolo 6 del Regio decreto 21 dicembre 1921, n. 2009.

(È approvato).

Art. 8.

Tutte le opere, le occupazioni temporanee e definitive da eseguirsi dallo Stato a norma del precedente articolo primo, sono dichiarate di pubblica utilità ed indifferibili a norma dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

 $(\hat{E} \ approvato).$

Art. 9.

Tutti gli atti e contratti relativi ad opere da eseguire a cura dello Stato alle domande, alla assegnazione di suolo ed alla concessione di sussidio, nonchè per le occupazioni, espropriazioni di suolo a cura dello Stato a norma del precedente articolo 1º i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari, per comprovare la proprietà e la libertà dei fondi e per riscuotere il prezzo (eccezione fatta per gli atti giudiziari di opposizione alla perizia), sono esenti da qualunque tassa di bollo e di registro ipotecaria e da diritti catastali e sono rilasciati gratuitamente dai pubblici nffici.

Il ministro delle finanze, su proposta dell'Intendenza di finanza, ha facoltà di ordinare che sia sospesa la riscossione delle imposte fondiarie gravanti sui fabbricati e terreni danneggiati dalla frana del gennaio 1922 in LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 26 MAGGIO 1922

territorio di San Fratello, fino a che non sia stato provveduto alle relative modifiche e alle correzioni da apportare al catasto.

(È approvato).

CAPPA PAOLO. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Su questo disegno di legge?

CAPPA PAOLO. Precisamente.

PRESIDENTE. Ma il disegno di legge è stato già approvato...

CAPPA PAOLO. Per una dichiarazione. Noi siamo stati favorevoli a questo disegno di legge comprendendo e riconoscendo il dovere di solidarietà nazionale verso codesto paese; ma facciamo voti, soprattutto adesso che vediamo presente l'onorevole ministro del tesoro, che si provveda finalmente anche per il comune di Bergeggi, che da tanti mesi attende ancora qualche provvedimento del Governo.

PRESIDENTE. Questo disegno sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi e della categoria "furieri ", e alla costituzione della categoria di "maestri navali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e della categoria «furieri», e alla costituzione della categoria «maestri navali».

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, segretario legge: (V. Stampato, n. 1047-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori inscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale in data 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reali equipaggi e a quello della categoria furieri nello stesso Corpo la cui soppressione era stata disposta dalla legge 29 giugno 1913, n. 797, ed alla costituzione della categoria maestri navali. « Le disposizioni relative alla istituzione dei maestri navali cessano di essere valide con l'entrata in vigore del successivo decreto 10 agosto 1919, n. 1472 ».

Non essendovi oratori inscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di leggo sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge; Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardia marina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo di imbarco.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiama rina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo di imbarco.

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, segretario, legge: (V. Stampato n. 1084-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori inscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico:

«È convertito in legge il Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo di imbarco».

Non essendovi oratori inscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 591, 20 aprile 1919, n. 663, e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri corpi della Regia marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592, 20 aprile 1919, n. 633, e 18 aprile 1920,

n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri corpi della Regia marina.

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, segretario, legge: (V. Stampato n. 1049-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la disscussione generale.

Non essendovi oratori inscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico:

«I Regi decreti 29 aprile 1915, n. 592, 20 aprile 1919, n. 663 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello e i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina, sono convertiti in legge nel seguente testo modificato che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione:

Art. 1. — L'articolo 2 della legge 14 luglio 1907, n. 469, è abrogato e sostituito dal seguente:

«I tenenti di vascello ed i capitani di altri corpi militari della Regia marina che abbiano almeno cinque anni di grado e quindici di anzianità di ufficiale in servizio attivo permanente assumono rispettivamente la denominazione di primo tenente di vascello e di primo capitano, eccezione fatta per i capitani del Corpo Reale equipaggi; però i capitani macchinisti non reclutati fino ad oggi per mezzo dell'Accademia navale, assumeranno la stessa qualifica, quando, avendo non meno di quarantadue anni di età. compiano tre anni di grado ».

Art. 2. — La qualifica di primo tenente di vascello e di primo capitano di cui all'articolo 1 della presente legge è estesa ai tenenti di vascello ed ai capitani in servizio attivo permanente di tutti i corpi e ruoli della Regia marina, eccezione fatta per quelli del Corpo Reale equipaggi, che abbiano la stessa anzianità di guardiamarina o di sottotenente dei colleghi di qualsiasi corpo e ruolo della Regia marina promossi per anzianità al grado di capitano di corvetta, o grado corrispondente.

Agli effetti della presente legge i capitani ingegneri e medici della Regia marina si considerano nominati in servizio attivo permanente, nel rispettivo corpo, diciotto mesi prima della loro nomina a tenente.

Art. 3. — Per gli ufficiali del servizio attivo permanente comunque provenienti dai ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva navale, saranno computati negli anni di grado o di anzianità, di cui

nella presente legge, anche i periodi di servizio temporaneo che essi avessero prestato nei ruoli di complemento o della riserva navale.

Art. 4. — Il tenente di vascello o il capitano degli altri corpi della Regia marina, che, pur trovandosi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli, preceda nel ruolo ufficiali che abbiano titolo alla denominazione di primo tenente di vascello o di primo capitano, conseguirà la denominazione stessa insieme a quello che immediatamente lo segue.

Il tenente di vascello o il capitano degli altri corpi militari della Regia marina che sia incorso in perdita di anzianià, e che sia pretermesso all'avanzamento, assumerà l'anzidetta denominazione quando la ottenga l'ufficiale che lo precede immediatamente nel ruolo.

Art. 5. — Ai tenenti di vascello ed ai capitani in congedo dei corpi militari della Regia marina spetta la denominazione di primo tenente di vascello o di primo capitano allorquando l'abbiano assunta gli ufficiali pari grado in servizio attivo permanente di pari anzianità del rispettivo ruolo.

Art. 6. — La denominazione di primo tenente di vascello o di primo capitano non influisce in alcun modo sull'anzianità di grado nei rapporti gerarchici e disciplinari.

Art. 7. — Ai primi tenenti di vascello ed ai primi capitani dei corpi militari della Regia marina quando compiano dodici anni di grado e venti anni di anzianità nel servizio attivo permanente, spetta un'indennità fissa di lire 200 annue, ferme restando le disposizioni della legge 14 luglio 1907, n.. 469.

Ai capitani macchinisti non reclutati fino ad oggi per mezzo dell'Accademia navale l'anzidetta indennità fissa di 200 lire annue spetta dalla data con la quale essi assumono la qualifica di primo capitano.

Art. 8. — Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai capitani del Corpo Reale equipaggi che abbiano cinque anni di grado e venti di anzianità in servizio attivo permanente, computati dal ventottesimo anno di età, soltanto per quanto riguarda l'indennità fissa di lire 200 prevista dal precedente articolo 7.

Art. 9. — Il Governo del Re ha facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare in unico testo le disposizioni legislative concernenti la concessione della classifica di primo tenente di vascello e di primo capitano dei Corpi militari della Regia marina ».

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi istituti nautici.

PRESIDENTE. Procediamo alla discussione del disegno di legge: Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi istituti nautici. (Approvato dal Senato).

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1102-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico:

- « Sono convertiti in legge i seguenti decreti luogotenenziali:
- 1º) decreto-legge luogotenenziale numero 1086, in data 21 giugno 1919, concernente le spese di mantenimento degli istituti nautici e l'ordinamento del relativo personale insegnante;
- 2º) decreto-legge luogotenenziale numero 1087, in data 21 giugno 1919, che stabilisce norme per l'ammissione negli istituti nautici;
- 3º) decreto-legge luogotenenziale numero 1088, in data 21 giugno 1919, che detta norme circa le tasse scolastiche, le borse di studio e sussidi ad alunni di condizione disagiata nei Regi istituti nautici».

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici.

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326,

che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici.

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, segretario, legge: (Vedi Stampato, n. 1104-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« È convertito in legge il Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici ».

Non essendovi oratori inscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra.

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra.

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, segretario, legge: (Vedi Stampato, n. 1105-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Galeno.

GALENO. Ho chiesto la parola per dichiarare che sono d'accordo sulla opportunità di questa legge che è dettata da ragioni di equità e di giustizia; ma colgo l'occasione per rivolgere una domanda al ministro o al sottosegretario di Stato per la marina o a chi per essi, poichè non sono presenti.

La domanda è importante perchè precisamente in questi giorni si è manifestata una agitazione gravissima in parecchi istituti con la sospensione delle lezioni, per la

minacciata soppressione di scuole nautiche, fra cui quella di Chioggia che ha oltre cinquant'anni di vita.

Vorrei chiedere se, mentre si aprono concorsi per cattedre e si prendono provvedimenti per esami, sia opportuno che si lasci pensare che le scuole che hanno una necessità di vita ed una storia, abbiano da essere in pericolo per la minacciata soppressione.

Vorrei che l'onorevole ministro desse assicurazioni che riportassero la tranquillità negli studenti e nelle città dove si minaccia questa soppressione che non è dimostrata di assoluta necessità, quando gli istituti abbiano assolto la loro missione, specialmente nelle città marinare, di poter formare i navigatori che sono indispensabili alla vita marinara.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, ministro del tesoro. Non petrei dare una risposta precisa all'onorevele Galeno. La sua domanda potrebbe in ogni modo formare oggetto di una interrogazione, poichè essa non è pertinente al disegno di legge che riflette gli esami. Perciò lo prego di presentare una interrogazione, cui potrà rispondere il sottosegretario di Stato per la marina.

GALENO. Logicamente la mia domanda dovrebbe essere tema d'interrogazione, ma poichè per poterla svolgere bisogna poi attendere tre o quattro mesi, se vi fosse stato il ministro competente, avrei potuto avere una risposta che tranquillizzasse immediatamente gli interessati.

PRESIDENTE. Ne potrà anche parlare in sede di bilancio della marina.

PEANO, ministro del tesoro. Giustamente, tanto più che questo bilancio verrà in discussione prestissimo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

«È convertito in legge il Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 619, relativo a sessioni straordinarie di esami per militari ed exmilitari presso i Regi Istituti nautici».

Non essendovi oratori inscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali e sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali e sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato.

Si dia lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole ministro del tesoro accetta che la discussione si svolga sul testo del disegno di legge della Commissione?

PEANO, ministro del tesoro. Accetto. PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge.

GARIBOTTI, segretario, legge: (V. Stampato n. 1322-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla discussione dell'articolo unico nel testo della Commissione, accettato dal Governo:

« È convertito in legge il Regio decretolegge 23 dicembre 1920, n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali e ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1960, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1960, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, segretario, legge: (V. Stampato n. 1323-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendoví oratori inscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico:

« È convertito in legge il Regio decretolegge 22 dicembre 1921, n. 1960, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione di domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Bianchi Umberto per i reati di ingiurie e diffamazione commessi a mezzo della stampa.

La Commissione propone, nelle sue conclusioni, di non concedere la chiesta autorizzazione.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bresciani.

Ne ha facoltà.

BRESCIANI. Ho chiesto di parlare non tanto per il caso contemplato nella presente domanda di autorizzazione a procedere, e quindi non con riferimento alla persona del collega, il cui nome è fatto nella domanda, tanto più che le conclusioni della Commissione sono nel senso di non concedere la chiesta autorizzazione, ma perchè questa domanda di autorizzazione a procedere è la prima di una serie di domande che sono oggi sottoposte al nostro giudizio, e perchè segue ad un'altra serie di domande su cui abbiamo portato il nostro esame nella precedente seduta.

Vorrei pregare la Camera, poichè non vedo qui il relatore...

PRESIDENTE. È alla Commissione di giustizia.

BRESCIANI. ...di tornare alla nostra corretta consuetudine, di non affrettare un giudizio su queste domande, specialmente quando non è presente il relatore o almeno uno dei commissari, che si assuma di riferire il pensiero della Commissione.

Ma, a parte questo, io non posso tacere l'impressione mia e di altri colleghi, riportata nell'ultima seduta mattutina.

Non vorrei che autorizzassimo comunque il sospetto che oltre che fare delle leggi qui si faccia anche della giustizia, e che qui si sieda, e in causa nostra, quasi come pretori o come giudici.

È una giusta nostra prerogativa quella di sottrarre i nostri colleghi ad un'azione giudiziaria, quando questa possa coincidere con una persecuzione politica. Ma, poichè si tratta di una prerogativa, noi dobbiamo usarne con grande misura e con grande senso di dignità.

Le proposte della Commissione, è vero, non vincolano il nostro voto, ma dobbiamo badare di difendere molto rigidamente sia il prestigio della Camera, sia l'interesse stesso dei nostri colleghi, a purgarsi delle accuse che loro sono rivolte per le medesime vie che sono riservate a tutti i cittadini per purgarsi delle pubbliche accuse.

Noi non ci discostiamo mai dalle proposte della Commissione quando queste sono per la non autorizzazione a procedere, ma credo che non ce ne dobbiamo discostare, o il meno possibile, anche quando sono in senso contrario.

'Siamo molto gelosi che gli altri poteri non invadano o limitino il potere legislativo della Camera dei deputati; ma la forma più efficace per difendere questo nostro diritto e le nostre prorogative legislative è quella di non varcare assai i limiti della nostra competenza, e soprattutto di non dare al paese l'impressione che, come deputati, vogliamo sottrarre le nostre azioni a quello che è per tutti i cittadini il mezzo comune di giudizio.

PRESIDENTE. Onorevole Bresciani, fa una proposta concreta?

BRESCIANI. No.

ROSSI FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI FRANCESCO. Convengo in massima nell'osservazione del collega onorevole Bresciani.

Mi pare che la sua sia una proposta di sospensiva per l'assenza del relatore. Se non l'ha fatta in queste senso, la faccio io, perchè non possiamo non preoccuparci che la Commissione competente abbia a concludere per il divieto dell'autorizzazione. Nè paiono senza rilevante inte-

resse le ragioni che sono contenute nella relazione.

L'autonomia della Assemblea non può prescindere dal dovuto riguardo al corpo tecnico che si chiama Commissione, che ha fatto gli opportuni studi ed ha esaminato tutti i documenti.

Mi pare quindi savio, per le stesse ragioni esposte dall'onorevole Bresciani, di soprassedere ad ogni deliberazione in attesa che il relatore venga a fornire gli ulteriori schiarimenti che hanno potuto determinare prima il parere della Commissione tecnica.

PRESIDENTE. Avverto che sono presenti della Commissione gli onorevoli Cao e Visco.

BRESCIANI. Mi associo alla proposta di sospensiva, in quanto non è presente il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Bresciani, giunge in questo momento il relatore onorevole Lollini.

Onorevole Rossi, insiste ancora nella richiesta di sospensiva?

ROSSI FRANCESCO. Di fronte alla presenza del relatore, desisto per sentire le sue ragioni.

VISCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCO. Mentre l'onorevole Lollini, che à sopraggiunto, potrà dare alla Camera tutti i chiarimenti di fatto, è bene che la Camera non rimanga sotto l'impressione delle censure fatte dall'onorevole Bresciani.

La Commissione di giustizia è assai larga, ma anche assai severa, nella concessione delle autorizzazioni a procedere, perchè dal lunghissimo elenco delle domande che qui pervengono ha il convincimento che assai frequentemente l'autorità giudiziaria non ha ponderato l'esame degli atti processuali; e quindi ha avuto sempre il criterio che quando si tratta di reato perseguibile ad azione di parte non si discute sulla autorizzazione.

Nella specie, però, la Commissione ha dovuto convincersi che un querelante voleva dare l'impressione di produrre querela con facoltà di prove, ma voleva sottrarre l'onorevole Bianchi a quelli che erano i suoi giudici naturali.

Però, ripeto, di questo l'onorevole Lollini potrà meglio informare la Camera.

Ho voluto senz'altro chiarire che la Commissione di giustizia nei suoi giudizi non si sostituisce con una funzione giudiziaria e pretoria perchè non ne avrebbe assolutamente il diritto, ma esercita una funzione politica nel volere infrenare assai spesso il pubblico ministero che non deve rivolgere alla Camera domande di autorizzazione a procedere per reati che hanno caratteristica nettamente politica.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore, intende dare schiarimenti?

LOLLINI, relatore. Sono a disposizione della Camera. Chiedo scusa se non ero presente prima, perchè partecipavo ai lavori della Commissione VII.

La domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Umberto Bianchi si è presentata in queste condizioni.

Esisteva una querela di Carlo Bazzi contro il gerente del giornale La Romagna Socialista, sporta il 31 dicembre 1919 – prego tener presente questa data – nella quale, dell'onorevole Umberto Bianchi non si parlava se non dal punto di vista storico, ricordando cioè i precedenti giudiziari, ma contro esso onorevole Bianchi non si sporgeva querela di sorta. La querela era allora limitata al solo gerente.

Qualche mese dopo si ebbe una nuova querela dello stesso Bazzi Carlo estensiva all'onorevole Umberto Bianchi dell'imputazione di diffamazione ed ingiurie, fondata sul fatto che in un foglio elettorale pubblicato in Parma nell'ottobre 1919, circa tre mesi prima che fosse data la prima querela contro il solo gerente della Romagna Socialista di cui ho parlato, erano riassunte dallo stesso onorevole Bianchi le accuse mosse già dalla Romagna Socialista contro esso querelante Carlo Bazzi.

Domandava il Bazzi che venisse davanti al Tribunale di Ravenna giudicato anche il Bianchi per la pubblicazione fatta a Parma in periodo elettorale.

La nostra Commissione ha rilevato che era questo un facile mezzo per sottrarre il Bianchi al suo giudice naturale, che non era il Tribunale di Ravenna, ma quello di Parma, perchè la pubblicazione, come ho detto, era avvenuta a Parma.

Considerò d'altra parte che la prima querela era stata data parecchi mesi dopo che la pubblicazione a Parma era già avvenuta, senza che delle pubblicazioni del giornale suddetto venisse ritenuto responsabile l'onorevole Bianchi, ed infine ritenne che anche il contenuto delle due querele non fosse del tutto identico, in quanto, nella pubblicazione di Parma vi erano delle accuse contro il Bazzi che non erano contenute nei numeri della Romagna Socialista,

ed all'opposto in questo giornale vi erano delle accuse contro Carlo Bazzi, che non erano contenute nel foglio pubblicato a Parma.

Sarebbe quindi stato chiamato in un secondo momento Umberto Bianchi a rispondere di un fatto consumato nella giurisdizione del Tribunale di Parma, davanti a un diverso Tribunale, cioè a quello di Ravenna, ed a rispondere, come presunto autore, secondo asseriva il Bazzi, delle pubblicazioni fatte sulla Romagna Socialista, il cui materiale diffamatorio, in parte coincideva, in parte divergeva, da quello contenuto nel foglio pubblicato a Parma.

Parve quindi alla Commissione che si fosse davanti a un manifesto artificio, e dichiarò pertanto non doversi concedere la chiesta autorizzazione.

Questi gli argomenti decisivi del nostro giudizio. Se altro si desidera, da me sono a disposizione della Camera.

BRESCIANI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRESCIANI. Semplicemente per pregare l'onorevole Visco di prendere atto che non ho inteso muovere, e non avevo ragione di muovere censura alcuna alla Commissione di giustizia; anzi volevo dire che solo se prendiamo l'abitudine di discostarci da quelle conclusioni che sono il frutto del ponderato esame fatto dalla Commissione di giustizia, allora sì, come forse in qualche caso precedente, diamo l'impressione di sedere qui come giudici di pretura o di tribunale e non come deputati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro Ambrosini avvocato Vittorio, per offese alla Camera dei Deputati.

La Commissione, nelle sue conclusioni, propone di non concedere la chiesta autorizzazione.

Apro la discussione sulle conclusioni della Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare, le metto a partito.

(Sono approvate).

L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Picelli, per contravvenzione all'articolo I della legge di pubblica sicurezza.

La Commissione, nelle sue conclusioni, propone di non concedere la chiesta autorizzazione.

Apro la discussione sulle conclusioni della Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare le metto a partito.

(Sono approvate).

L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro Martiri Ferdinando, Amori Mario, ed altri per il reato di vilipendio al Parlamento Nazionale.

La Commissione propone ad unanimità di non concedere la chiesta autorizzazione.

Apro la discussione sulle conclusioni della Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare le metto a partito.

(Sono approvate).

L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Romita, per i reati previsti dagli articoli 194, 197 e 246 del Codice penale (1373).

La Commissione nelle sue conclusioni propone di non concedere la chiesta autorizzazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle conclusioni della Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare, le metto a partito.

(Sono approvate).

L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Prunotto per ingiurie a mezzo della stampa.

La Commissione, nelle sue conclusioni, propone di concedere la chiesta autorizzazione.

Apro la discussione sulle conclusioni della Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare le metto a partito.

(Sono approvate).

L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro i deputati: Colonna di Cesarò e Mancini Augusto, per ingiurie e diffamazioni a mezzo della stampa.

La Commissione, nelle sue conclusioni, propone di non concedere la chiesta autorizzazione.

- 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 26 MAGGIO 1922 LEGISLATURA XXVI -

Apro la discussione sulle conclusioni della Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare le metto a partito.

(Sono approvate).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1922, n. 281.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1922, n. 281.

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, segretario, legge: (Vedi Stam-

pato n. 1171-A). CAO. Chiedo di parlare per proporre la sospensiva della discussione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAO. Si tratta di un disegno di legge, come la Camera sa, molto complesso, che ha importanti, estése e gravi ripercussioni sopra un servizio di primo ordine.

Ho notizia che sono stati presentati degli emendamenti: sono andati a ricercarli ma, probabilmente a cagione dello sciopero della tipografia della Camera, non li ho potuti trovare e quindi non li ho potuti leggere.

D'altronde non mi pare che noi ci accostiamo alla discussione di questo importante disegno di legge in condizioni favorevoli per una disamina completa sotto il punto di vista finanziario e sotto il punto di vista giuridico.

Per queste ragioni e per altre che gli onorevoli colleghi intendono da sè, domando che sia deliberata la sospensiva su questa discussione.

E vorrei anzi aggiungere un'altra raccomandazione, se mi fosse lecito, cioè che una così importante discussione venga rimandata a quella sede più propria e più elevata di discussioni parlamentari che sono le sedute pomeridiane.

PRESIDENTE. Non è esatto questo, onorevole Cao.

CAO. È la mia opinione personale, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Braschi.

Ne ha facoltà.

BRASCHI. Non sono d'accordo con l'oratore che mi ha preceduto. È questa una legge urgente che giace innanzi alla Camera da troppo tempo: si va avanti a

forza di proroghe successive, ed anche questo mese ne scade una. D'altra parte gli emendamenti proposti non sono di natura tale da snaturare la legge, di cui lasciano intatta l'intelaiatura.

Io mi oppongo alla domanda di rinvio. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BERTONE, ministro delle finanze. Il Governo non può accogliere la proposta di sospensiva, perchè se la proposta vuol riferirsi a tutto il disegno di legge, devo osservare che si tratta di un disegno di legge che da molto tempo si trova dinanzi alla Camera, e per il quale vi è la relazione del Governo e quella della Commissione.

Se viceversa la sospensiva s'intende solo in rapporto a qualcuno degli emendamenti presentati stamane, e che potranno essere magari completati con altri emendamenti, è questione di cui potremo occuparci quando discuteremo gli emendamenti.

Propongo dunque che si passi alla discussione generale di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

UBERTI, relatore. La Commissione è contraria alla sospensiva.

PRESIDENTE. Onorevole Cao, ella insiste nella sua proposta di sospensiva?

CAO. Non insisto.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Spetta di parlare all'onorevole Mazzini, che ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, rilevando che i principî sanciti a favore degli impiegati esattoriali negli articoli 106 e seguenti, compromettono il carattere di azienda privata dalle esattorie, carattere che si vuole viceversa mantenere, e che coll'approvazione di tali articoli si comprometterebbe e si pregiudicherebbe la discussione del problema generale, riferentesi al contratto d'impiego privato, delibera di stralciare dalla discussione gli articoli 106, 107, 108, 109, 110 e 111 del testo governativo, rimandando la discussione di essi in sede più opportuna ».

L'onorevole Mazzini ha facoltà di svolgerlo.

MAZZINI. Onorevoli colleghi, sono stato alquanto tempo dubbioso se dovessi parlare in tema di emendamenti o nella discussione generale.

Dato il fatto che i rilievi che devo fare si riferiscono ad un certo numero di articoli, ho ritenuto più opportuno parlare in sede di discussione generale, per chiedere lo stralcio di tutti gli articoli che si riferiscono alle condizioni degli impiegati.

Nelle norme che vengono dettate da questa legge per gli impiegati delle esattorie, io vedo tre distinti pericoli.

Il primo risulta dall'articolo 106. In quest'articolo si sancisce il principio che l'esattore che venga riconfermato nella sua esattoria, abbia l'obbligo della riassunzione o della riconferma di tutto il personale dell'esattoria stessa. Nel caso che un nuovo esattore venga a prendere possesso di una altra esattoria, che non dipendeva prima da lui, gli si impone di riconfermare i due terzi del personale impiegato precedentemente.

Le preoccupazioni che sorgono da queste disposizioni sono di diverso ordine.

Che cosa vuol dire riconfermare questi impiegati? Se vuol dire semplicemente che questi impiegati devono seguitare a far parte dell'Esattoria; allora io mi preoccupo del fatto che nel caso del subentrare di un nuovo esattore, s'imponga a questo esattore la riconferma di impiegati nei quali eventualmente egli possa non aver fiducia.

Io mi domando: nell'esercizio di una funzione delicata, di una funzione piena di responsabilità come è quella che coinvolge tutta l'opera dell'esattore, è giusto che la legge gli imponga degli impiegati di fiducia che egli magari non conosce? Non si verrà con questo sistema ad attenuare notevolmente le responsabilità dell'esattore stesso?

Questi dubbi io li avevo esposti già in Commissione e avevo detto ingenuamente – perchè io sono ingegnere e non sono avvocato – che temevo che questa diminuzione di responsabilità avrebbe portato a un danno reale dello Stato.

Un principe del diritto, che fa parte della Commissione, mi guardò con aria ironica. Io capii di avere sbagliato.

Capii che effettivamente si può legiferare quello che si vuole e che lo Stato non ne avrà mai danno. un danno diretto: ma sono pure convinto che in pratica, questo esattore che dovrà per forza mantenere quegli impiegati di fiducia che possono arrecargli danni notevolissimi; potrà, un bel

giorno, per via indiretta pretendere dallo Stato facilitazioni che non avrebbe potuto pretendere se gli impiegati fossero stati scelti da lui sotto la sua responsabilità.

Ma questo sistema di voler imporre impiegati di fiducia crea altri pericoli, di cui parlerò in seguito.

Prima però voglio far rilevare che nella realtà la situazione di questi vecchi impiegati sotto un esattore nuovo viene ad essere stranissima.

Dice infatti la legge che questi impiegati dovranno essere riconfermati con le norme della vigente legislazione sul contratto d'impiego privato.

Ora la legislazione a cui si fa riferimento, non è altro che un decreto-legge, il quale per altro stabilisce la libertà di licenziamento da parte del datore di lavoro.

E allora questi impiegati che per legge devono essere riconfermati, possono però, in base al contratto d'impiegato privato, esser subito dopo licenziati. Perciò si avrà questo curioso fatto, che quell'impiegato, che era stato assunto dal passato esattore, sarà licenziato dal nuovo esattore, che dovrà però sopportare gli oneri del licenziamento portati dal decreto-legge.

Io mi domando perchè questo si faccia; perchè si voglia creare questo privilegio che non è un privilegio; perchè si voglia permettere a questo nuovo esattore il licenziamento dopo che gli si è imposta la riconferma, unicamente gravandolo dell'indennità di licenziamento che sarà pagata, in ultima analisi, dal contribuente.

Il secondo e più grave pericolo che io vedo nelle disposizioni transitorie, deriva dal fatto che a mio parere si va ciecamente ma sicuramente verso una statizzazione delle esattorie.

Noi veniamo con queste disposizioni, che si chiamano transitorie, a stabilire alcuni principì fondamentali per una stabilizzazione degli impiegati delle esattorie.

Infatti oltre a questa riconferma obbligatoria, noi abbiamo un articolo dove in una certa misura si stabilisce anche un limite di età e in ultimo, nell'articolo 110 del testo governativo, (109 del testo della Commissione), noi stabiliamo presso la Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, gestite con un regolamento che sarà emesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo di previdenza a favore degli impiegati esattoriali aventi carattere di stabilità. Ora, nella relazione

si asserisce, e credo che la Camera ne sia ugualmente convinta, che bisogna mantenere alle esattorie il loro carattere di azienda privata. Sono cinquanta anni che questo sistema funziona ed ha dato buoni risultati: ma è mia impressione che mentre si afferma il principio del carattere privato della azienda, all'atto pratico, colla legge che ci è proposta otterremo proprio lo scopo contrario.

Lentamente, ma sicuramente noi creeremo una nuova burocrazia proprio nel momento in cui si dovrebbe provvedere alla riforma della burocrazia stessa, nuova burocrazia che come la vecchia sarà assai difficile di riformare il giorno, e non sarebbe lontano, che si dimostrasse pletorica ed ingombrante.

Il terzo pericolo che io vedo in questa proposta di legge è il seguente. A me non risulta che esista un problema degli impiegati delle esattorie. Mi risulta viceversa che esiste e che deve essere risolto perchè urgente e umano, tutto un problema degli impiegati privati, per tutti gli impiegati privati di tutte le aziende private in generale. Oggi l'impiego privato è regolato da un decreto-legge, buono o cattivo, che esso sia, che per tutti gli impiegati italiani fa testo di legge; ora io domando se è giusto che, per un esiguo numero di impiegati, si debbano pregiudicare alcuni principî fondamentali. E non entro nel merito, discutendo se questi principî siano buoni o cattivi. Dico semplicemente che per una minoranza minima di impiegati privati, noi stabiliremmo dei principî che non sappiamo se troveranno posto nella legge generale, e che un giorno o l'altro dovremo bene discutere.

Ad esempio la questione del Monte di previdenza potrebbe discutersi lungamente e anche dar motivo a disaccordo.

Oggi esiste una Cassa per l'invalidità e la vecchiaia che si basa sul principio del concorso dei tre enti, le Stato, i datori di lavoro e gli impiegati o gli operai.

A questo proposilo noi vediamo che nel progetto di legge il contributo dello Stato è eliminato.

Sarà cosa buona o cattiva, ripeto, non discuto, ma quello che è certo è che alteriamo a questo proposito e profondamente lo spirito della legislazione vigente.

La Cassa per l'invalidità e la vecchiaia parifica il contributo del datore di lavoro e dell'operaio; qui invece si stabilisce il principio per cui il datore di lavoro deve dare i sei decimi di contributo, mentre l'impiegato deve versare i quattro decimi.

Anche questa sarà una cosa che potremo discutere e ammettere, ma sconvolgiamo i principi che sono stati stabiliti dal decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603.

Ora mi domando, perche noi dobbiamo affrontare il problema dell'impiego privato a pezzi e bocconi?

È una grave questione di massima importanza che non va pregiudicata così, e noi dobbiamo affrontare il problema senza pregiudicarlo in una seduta mattutina, in vari sfuggenti articoli di un progetto di legge.

Noi domani ci troveremmo dinnanzi a questioni già pregiudicate e che appariranno nuove ed inaccettabili agli agenti di oggi. È per questo che io domando di stralciare questa parte del progetto e di discuterla in sede più opportuna.

Io non dirò oggi se sono favorevole o contrario a questo o al quel sistema, dico semplicemente che noi dobbiamo affrontare e risolvere la questione nel suo complesso, senza pregiudicarla con dettagli, che possono avere conseguenze gravissime, e ripeto che soprattutto noi dobbiamo cercare di mantenere il carattere fon lamentale di aziende private alle esattorie.

La questione degli impiegati troverà la sua soluzione in una più vasta legge, che potrà essere presentata tra breve, e che darà luogo sicuramente ad ampie e severe discussioni. (Approvazioni),

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mancini Agusto. Ne ha facoltà.

MANCINI AUGUSTO. Ringrazio l'onorevole Mazzini di aver presentato il problema più importante che involge il disegno di legge e con una sincerità di cui deve renderglisi omaggio. Ma l'egregio collega ed amico mi consenta di essere d'avviso perfettamente opposto al suo, e non solo, sebbene anche per questo, per ragioni di carattere dottrinario, quanto per ragioni di fatto, e per senso di praticità politica.

Io conosco la genesi laboriosa di questo progetto di legge, che cerca di assicurare un miglior funzionamento al servizio delle esattorie, e ritengo che questo non sia possibile se non si cerchi di risolvere con senso di equità le questioni che si riferiscono agli esattori e insieme quelle che si riferiscono. al personale, e se non siano appunto mantenuti i sostanziali accordi presi con spirito di conciliazione fra rappresentanti interessi che parvero opposti.

C'è dunque una ragione di grave interesse pubblico che, pure confermando si debba usare la massima discrezione nella disciplina dei rapporti fra personale ed esattori, esige d'altra parte che non si proceda allo stralcio che il collega onorevole Mazzini propone, e che nel fatto potrebbe determinare immediate e giustificate agitazioni, ritenendosi che ogni onesta provvidenza per il personale sia rinviata sine die, e che solo una parte riesca ad ottenere qualcosa.

Ma io debbo fare altresì presente come già atti di Governo (ed ho dinanzi a me il decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1540), abbiano segnato il primo passo in questo riconoscimento delle buone ragioni degli impiegati. Sta di fatto che nell'articolo 4 di questo decreto, sempre in via di temperamento, perchè gli impiegati esattoriali sostenevano senz'altro la necessità che si stabilissero delle tabelle...

MAZZINI. Ci arriveremo.

MANCINI AUGUSTO. Lasciamo stare le tabelle, onorevole Mazzini: sta di fatto, dico, che nell'articolo 4 si fece obbligo agli esattori di fissare gli stipendi, i compensi i salari dei loro dipendenti, impiegati e messi, in misura adeguata alle esigenze della vita nei singoli comuni, e si garantì al personale che negli organi di Stato avrebbero avuto il presidio opportuno perchè i loro diritti fossero effettivamente riconosciuti.

Detto questo per gli impiegati esattoriali, io debbo però affermare un altro principio fondamentale, che deve ispirare la presente legge e che si riferisce all'altra parte, che richiede ugualmente la nostra sollecitudine: agli esattori, e specialmente ai piccoli e medi esattori.

E dico chiaro, riferendomi ad emendamenti di cui ora accenno la ragione, ma che poi avrò l'onore di svolgere, che io sono favorevole all'estensione massima del principio della riconferma, principio che l'articolo 3 del disegno di legge riconosce, ma riconosce ad una condizione, la conformità dei pareri dell'Intendenza di finanza, del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale...

Voci. Lo vedremo discutendo l'articolo. MANCINI AUGUSTO.... No, onorevoli colleghi, l'osservazione sta nei limiti della discussione generale, ed io affermo qui che la riconferma degli esattori, se si ammette come sano principio fondamentale, non deve essere sottoposta al veto spesso ingiustificato delle amministrazioni, e chiedo che per

questo si torni al testo del disegno di legge ministeriale.

Un altro punto fondamentale, in cur coincide perfettamente l'interesse degli esattori con gli interessi del personale, si riferisce proprio alla riconferma. L'articolo 105 del disegno di legge riconosce che per certe esattorie è necessario migliorare le condizioni di aggio. Nessun dubbio, onorevoli colleghi; ma per le molteplici varietà di condizioni delle nostre esattorie, io credo che non si debba stabilire il limite del cinquanta per cento di aumento che sarà insufficiente per esattorie ad aggio basso, ed eccessivo per altre ad aggio maggiore.

Nulla bisogna stabilire per legge, ma solo fermare il limite dell'aggio massimo giusta l'articolo 3, che è l'articolo fondamentale della legge, e soprattutto bisogna scegliere bene l'organo opportuno, perchè, accertate le particolari condizioni locali, si proceda ad un aumento onesto e adeguato, che rispetti le ragioni dell'esattore e i diritti del contribuente.

Quest'organo, io credo che, non possa essere se non l'Intendenza di finanza: non il Consiglio comunale, perchè è un corpo politico; non il prefetto, che soggiace inevitabilmente ad influenze politiche. Il Prefetto dovrà intervenire solo quando vi sia conflitto fra il giudizio dell'Intendente di finanza e la richiesta dei comuni o dei consorzi, e con determinate garanzie, come il parere della Giunta provinciale amministrativa: in tal senso vi chiedo si riformino l'articolo 3 e gli altri conseguenti.

Quanto all'articolo 105 è necessario estendere la possibilità della riconferma con beneficio di aggio, e solo così daremo modo a numerosa parte di personale di non correre l'alea dei licenziamenti, grazie alle conformi provvidenze dell'articolo 106.

Questi emendamenti non turbano l'economia generale del disegno di legge, anzi ne confermano i principî ispiratori.

Ricordo, onorevoli colleghi, di aver parlato più volte, discutendo di tali principî, delle linee del disegno di legge col ministro delle finanze che lo propose, l'onorevole Soleri, e furono fissati questi punti fondamentali che rappresentano, quando si provveda a integrare e migliorare la legge con opportuni emendamenti un primo passo nella sistemazione di un servizio che ha tanta impertanza per l'economia nazionale e per l'interesse stesso dello Stato.

Mi oppongo quindi alla proposta di stralcio del collega onorevole Mazzini, approvo le linee direttive del disegno di legge, ritenendo però necessario che si estenda, quanto più sia possibile, l'istituto della riconferma, ciò che rappresenta un beneficio per i piccoli e medi esattori, che si determini meglio il principio dell'aggio mobile, e che si definisca bene l'organo competente e insospettabile che statuisca in simile materia e su ogni controversia. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per fatto personale l'onorevole Soleri.

Ne ha facoltà.

SOLERI. Onorevoli colleghi, poichè è stato fatto dal collega onorevole Mancini il mio nome, mi permetta la Camera una breve attestazione di fatto relativamente alla questione su cui hanno interloquito i colleghi onorevoli Mazzini e Mancini, sulla questione cioè del come fu regolata la posizione del personale delle esattorie.

Queste disposizioni; dall'articolo 106 in poi, furono oggetto di una lunga elabora-

Gli impiegati esattoriali chiedevano anzitutto la loro statizzazione, chiedevano di essere considerati come veri e propri impiegati statali, *coi relativi stati giumidici, il che avrebbe completamente travisato quello che è il carattere essenziale delle esattorie; cioè di un'azienda privata, di un appalto.

Quindi, questa domanda non fu potuta accogliere.

Ma, successivamente, gli impiegati esattoriali, coi rappresentanti degli esattori, costituirono una Commissione paritetica, presieduta dal direttore generale delle imposte dirette, dal commendatore D'Aroma. Orbene, in questa Commissione paritetica, le due tesi contrastanti si contemperarono nella forma che fu adottata: da una parte c'era un diniego quasi assoluto alle domande degli esattoriali, dall'altra pretese eccessive da parte di questi.

Da qui la necessità di un contemperamento, che fu trovato con quella Commissione, in cui c'erano rappresentanti delle due parti, ed il contemperamento è quello testualmente formulato negli articoli contenuti nel disegno di legge n. 106 e se-

Quando i rappresentanti di questa Commissione mi presentarono questa formula, che era stata concordata da queste rappresentanze (non posso discutere oggi come fossero costituite, quale fosse il loro vero genere, ma posso assicurare che quelli, che si presentarono al Ministero, si presentarono come rappresentanti da una parte degli impiegati esattoriali, e come rappresentanti dall'altra degli esattori), quando mi fu presentata questa formula di contemperamento, ritenendo che essa non contrastasse con quello, che è il carattere giuridico delle esattorie, perchè manteneva fermo il concetto che siano aziende private appaltatrici di servizi statali, e d'altra parte consentiva agli impiegati, a questi locatori di opera, una certa stabilità nei limiti della figura giuridica d'impiego privato, ho adottato tale quale questa formula che è contenuta negli articoli 106 e seguenti.

Camera dei Deputati

Mi consta che successivamente vi furono sconfessioni da una parte e dall'altra, vi furono impiegati esattoriali, che minacciarono lo sciopero perchè ritenevano insufficienti queste disposizioni; vi furono gli esattori, che dissero di non essere stato legalmente rappresentati dai loro rappresentanti. Ma in questo io non entro.

Faccio solo questa constatazione di fatto alla Camera che questi articoli non sono opera mia personale, ma rappresentano i desiderati espressi da questa Commissione, in cui erano rappresentate le due parti in modo da formare un contemperamento delle loro richieste con delle norme opportune, che danno agli impiegati quella stabilità, che volevano e che non è negata ad alcuno, e che non travisa il carattere fondamentale giuridico dell'esattore.

MASTINO. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. Ho chiesto di parlare in seguito alla proposta fatta dal collega Mazzini, alla quale credo di dovermi opporre in modo assoluto.

Egli critica il diritto del personale che si trovava in servizio al 30 giugno 1921, di essere riassunto in servizio, in base all'articolo 106; e critica ciò per ragioni d'indole formale, che non guardano però alla so-

In sostanza, però, la verità è questa: (e mi permetto affermarlo anche per esperienza personale di amici, che conosco) che l'esattore, di fronte ai propri dipendenti, ha sempre rappresentato una condizione ed una posizione di privilegio.

Gli esattori hanno spesso (ed uso questa parola che non vuole esser grossa ma opportuna) « sfruttato » il personale.

Ora se gli dessimo anche la possibilità di porre d'improvviso sul lastrico i propri dipendenti, potremmo forse fare omaggio al concetto formale, a cui accenna il collega

Mazzini, ma in sostanza verremmo a colpire ingiustamente una classe.

Questa è la ragione sostanziale, per cui l'articolo 106 deve restare e la questione deve essere decisa quest'oggi.

Nè si dica che una tale disposizione non può giovare al servizio, in quanto, come accennava il collega Mancini, è necessario non solo rispettare, gli accordi già avvenuti fra esattori e dipendenti, ma pensare, che solo in base ad un accordo permanente fra l'una e l'altra categoria, può essere proficuo e vantaggioso il servizio prestato nell'interesse pubblico.

L'articolo 106 poi elimina la possibilità di una maggiore disoccupazione.

Il collega Mazzini oppone che il criterio vigente in materia di impiego privato, in base al quale il personale può essere congedato, e così anche quello assunto nelle esattorie, debba rappresentare un argomento perchè l'articolo 106 non venga approvato. A mio avviso, invece, rappresenta un argomento perchè si proceda all'approvazione, perchè se gli esattori hanno la possibilità di far ciò nei casi in cui il personale, per ragioni ad esso imputabili, debba essere congedato, l'inconveniente lamentato dall'onorevole Mazzini in definitiva viene a mancare. Quindi credo che senz'altro dobbiamo approvare l'articolo 106 e i successivi.

E, a mio avviso, è da lodare il progetto in quanto ha fatto riferimento all'impiego privato specialmente per ciò che si riferisce alla decisione delle questioni relative agli stipendi e salari dei dipendenti delle esattorie.

Fino ad oggi dovevano decidere, in base a un decreto del 1919, l'Intendenza e, in base ad un altro del 1920, la Prefettura, cioè corpi non del tutto indipendenti nelle decisioni, e che parteggiavano nove volte su dieci per l'esattore. È giusto che si faccia nel progetto di legge attuale, riferimento ad una speciale Commissione.

Lo stralcio altro non significherebbe se non il rinvio sine die. Dice l'onorevole Mazzini che vi è tutta la questione degli impiegati privati da trattare. D'accordo: nella discussione di oggi terremo conto dei principi che dovranno informare in seguito quella maggiore e più generale discussione. Ma rinviare oggi, significherebbe risolvere la parte della questione relativa agli esattori, e dimenticare di risolvere quella che si riferisce al personale dipendente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Modigliani.

MODIGLIANI. Ho chiesto di parlare per far valere di fronte alle osservazioni del collega Mazzini, alcune considerazioni che mi sembrano decisive.

Il collega Mazzini è liberista, se non sbaglio, e resta liberista finchè si tratta di rifiutare un minimo di tutela di legislazione sociale agli impiegati. Allora: viva il diritto di licenziamento, viva il diritto degli esattori di cacciare i vecchi impiegati e prenderne dei nuovi, per realizzare tutte le possibili economie e fare tutte le riduzioni dell'aggio a vantaggio dei contribuenti, ecc. ecc.!

Ma, collega Mazzini, ella doveva ricordarsi delle teorie liberiste anche a proposito del primo articolo di questa legge! Perchè riconoscere il diritto di continuità del servizio per l'esattore, e non per i veri e propri esecutori del servizio?

Non le pare, onorevole Mazzini, che questo liberismo abbia un certo colore di antilegislazione sociale, piuttosto che di affermazione di una teorica che, se ammessa ed accettata a difesa in tutte le sue conseguenze, si presenterebbe ben altrimenti simpatica?

D'altra parte io sono sicuro, onorevole Mazzini, che molte e molte volte ella ha acconsentito, non so se in proprio o in rappresentanza di altri, che ogniqualvolta una azienda privata abbia mutato titolare o proprietario, si stipuli, a favore del personale dell'azienda, che il nuovo proprietario non lo cacci senz'altro! Il che è quanto dire che per vero che sia, grande, immenso, e indistruttibite il liberismo, giusta la norma accettata universalmente che qualche temperamento, a tipo di legislazione sociale, i privati debbono degnarsi di introdurlo anche spontaneamente. Onde vien fatto di chiedere: ma se questa norma i privati accettano, se essa è ormai così universalmente accettata da sembrare quasi una regola di diritto, perchè dovrebbe disconoscerla lo Stato, nel momento in cui provvede al trapasso del servizio da chi lo. gestiva ieri a chi lo gestisce oggi?

Non vede l'onorevole Mazzini che si può arrivare a conclusioni perfettamente opposte alle sue, senza ingolfarsi nel mare magnum delle premesse che ha creduto di dover fare, cioè del pericolo che ci si avvii alla statizzazione delle esattorie e che si vada creando una nuova burocrazia?

Ci sarebbe molto da discutere sulla utilità ed opportunità che i servizi esattoriali

continuino a restare servizi di natura privata.

Si potrebbe forse tirar fuori tutta una serie di argomenti in senso perfettamente contrario; ma non è questo il momento e non voglio far perdere tempo alla Camera. Si può essere perfettamente d'accordo sulla necessità di impedire che una nuova burocrazia si vada consolidando. Ma tutto questo non ha assolutamente niente a che fare con la disposizione di cui all'articolo 106 e seguenti del disegno di legge. Ella non si è accorto di essere più realista del Re e (senza nessun sottinteso), più esattoriale degli esattori.

Dopo sentito dall'onorevole Soleri che questi signori erano d'accordo nel testo si può anche comprendere che, tornati a casa, siano stati sconfessati dagli eterni scontenti che ci sono dappertutto. Ma essi avevano cencordato, e proprio lei che consente che di certi principî di legislazione sociale si deve tener conto, oggi più esattoriale degli esattori, vuol negare questa tutela a favore degli impiegati delle esattorie? Impiegati che sono, nello sterminato esercito dei travets, fra i più miseri, fra i peggio pagati e fra i più oberati di lavoro. Essi non hanno orario. Basta essere entrati. in una strada dove c'è una esattoria per sapere che in una determinata stagione dell'anno gli impiegati con tutti gli enormi formulari e prospetti che devono essere liquidati e spediti, questi poveri paria, che hanno retribuzione di fame, sono a lavorare ad alta notte. E proprio contro loro tutto il liberismo vorrà levarsi in armi per spedire tutta la legislazione sociale in cantina! Non esageriamo.

Tanto più che quando lei si mette a leggere il disegno di legge con questo spirito, ci trova persino quello che non c'è. Ella ci ha trovato un infamissimo articolo 107 che ci avvia al ripristino di una burocrazia, persino fissando dei limiti di età. Ma non esageriamo.

Vi è scritto semplicemente che al nuovo esattore, riguardo al personale che era già in servizio, si consente l'eccezione che, se il personale è inabile, o per ragioni di età, « può se vuole » mandarlo via quando abbia superato il 65° anno.

Che limiti di età va cercando in questo articolo? Non c'è che la facoltà, diminutiva della difesa dell'impiegato, consentita per ragioni inerenti alle necessità stesse del servizio, di eliminare gli impiegati troppo vecchi e quelli, continua l'articolo, che nen sono adatti al lavoro.

Ella ha persino trovato che in questa tremenda serie di articoli sabotatori di tutti i sacri ideali liberisti (niente meno!) si starebbe innovando in maniera pericolosa in ordine ai contributi per la cassa di assistenza di questi impiegati. Non so se il suo testo sia diverso dal mio. Potrebbe darsi, ed allora la colpa è mia, che mi sono dimenticato di leggere il suo testo; ma se il suo è uguale al mio, ci trovo che questo contributo è già ripartito fra gli esattori e gli impiegati: sei e quattro. Ed allora, dove ha mai trovato questa innovazione?

MATTEOTTI. Non c'è il contributo dello Stato!...

MODIGLIANI. Ella onorevole Mazzini protesta perchè non c'è il contributo dello Stato?

MAZZINI. No.

MODIGLIANI. Ma allora non doveva levare ella qui un inno? Una volta tanto il suo liberismo è stato contentato, e nell'occasione meno propria, a danno degli impiegati peggio pagati e più meritevoli.

Una volta tanto, invece di gridare che il Campidoglio sta per essere invaso dalla legislatura sociale, ella poteva prendere atto che in questo caso allo Stato non viene chiesto un sacrificio.

Tutto questo ho voluto dire per arrivare ad una conclusione che mi pare non aver bisogno di altra illustrazione. Le disposizioni concordate fra le parti, disposizioni manifestamente eque in rapporto a tutti i precedenti in materia, disposizioni che non compromettono le soluzioni di qualsiasi natura che si vorranno adottare al momento del disciplinamento sostanziale del problema, devono essere approvate.

E poiche mi si consegna solo ora questo grosso volume, che contiene il decreto-legge sull'impiego privato, mi si lasci addurre un ultimo argomento.

Nessuno si allarmi, non debbo leggere tutto questo volume; ma dedurre da poche linee del decreto-legge sull'impiego privato una conferma.

In questo decreto-legge si contengono deroghe notevoli al diritto liberistico dei datori di lavoro, a favore dei loro impiegati - in occasione del trapasso di aziende. Il proprietario nuovo, subentrando, eredita gli obblighi di buonuscita per anzianità che facevano carico al proprietario uscente Ebbene, perchè mai, onorevole Mazzini, se questo è codificato per gli impiegati privati di fronte agli industriali privati che avrebbero tutto il diritto di rivendicare il rispetto tutto intero di tutto il liberismo

possibile e immaginabile; perchè mai questa massima non sarà accolta, in minima misura almeno, quando non con un privato si ha a che fare, ma con un vero e proprio imprenditore di un pubblico servizio, di fronte al quale si avrà pure il diritto di imporre qualche condizione più precisa in obbedienza all'interessamento che lo Stato deve avere nell'avviamento dei pubblici servizi?

Come vede, dunque, le sue osservazioni non solo non corrispondono a principi di indole generale, ma non corrispondono a sanzioni legislative, che sarebbe iniquo veder derogate in questa circostanza. Ecco perchè io confido che le sue osservazioni e le sue proposte non saranno accolte dalla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bacci.

BACCI. Desidero associarmi a quanto ha detto l'onorevole Modigliani, specialmente avuto riguardo alla premura dell'onorevole Mazzini nel sostenere il diritto di una parte che forse non avrebbe bisogno di essere tanto sostenuta, perchè le sue condizioni sono di gran lungo superiori a quelle dei suoi dipendenti.

La Camera ha già avvertito, nella propria coscienza, la necessità di tutelare questa categoria d'impiegati, e gli esattori stessi comprenderanno quanto sia il vantaggio di avere delle persone che sieno sicure, che non saranno domani gettate sul lastrico, e che in tal guisa continueranno a fare tutto intero, tranquillamente, il proprio dovere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazzini per fatto personale.

MAZZINI. Io non mi trovo nella condizione la più favorevole in quanto che difficilmente la mia proposta di stralcio potrà essere accolta, sebbene gli oratori precedenti in ultima analisi mi abbiano dato più ragione che torto, l'onorevole Modigliani specialmente, contro il quale mi trovo a discutere, io non legale contro di di lui che è vecchio del mestiere...

Egli mi ha accusato di questo: l'onorevole Mazzini è liberista quando si trate ta degli esattori. Ecco, onorevole Modigliani, c'è una differenza fra l'obbligo assoluto di riassunzione degli impiegati e il diritto di riconferma sottoposto ad alcune condizioni. Non si tratta, per gli esattori, di un diritto assoluto di riconferma, contro il quale avrei sicuramente parlato, ma si tratta di un diritto subordinato all'approvazione del prefetto, del Consiglio comunale e dell'Intendenza di finanza. Quindi

la riconferma esiste in quanto quelli che hanno la facoltà di concedere l'esercizio dell'esattoria sono d'accordo nel riassumere quel dato esattore, mentre all'esattore non è dato il diritto di scegliere i propri impiegati. Ella vede che la differenza è sostanziale, non solo formale.

Ma, onorevole Modigliani, se la sua tesi fino ad un certo punto può, in linea molto generale, giustificare l'obbligo di conferma per gli impiegati da parte di quegli esattori che sono riconfermati nella sede, come può la sua tesi giustificare lo stesso obbligo per quell'esattore che assume un'esattoria nuova?

Si dice: è una via di mezzo; è un obbligo al 66 per cento!! Si dice altresì che si tratta di un accordo intervenuto fra le parti, e sarà, ma non mi venga a dire che corrisponde ad un criterio di giustizia e di logica.

Ella ha detto: onorevole Mazzini, ella è più realista del Re, più esattore degli esattori, perchè, è cosa che avviene tutti i giorni: il nuovo gestore assume gli obblighi di quello cessante. Questo è sancito in quel grosso libro con cui ha sostenuto i suoi argomenti.

MODIGLIANI. Ho trovato l'articolo. E' l'articolo 5.

MAZZINI. Lo sapevo bene che era l'articolo 5, ma appunto quell'articolo dà ragione a me perchè gli obblighi del nuovo gestore nascono se il cessante non avesse dato per tempo le disdette e si capisce, per quanto sottinteso, che gli obblighi del nuovo gestore possono essere stati privatamente contrattati col gestore uscente.

MODIGLIANI. Il bello è che il testo dà ragione a me anche stavolta!

MAZZINI. Il testo dice: « Nel caso di cessione o di trasformazione in qualsiasi modo di una ditta, e qualora la ditta precedente non abbia dato preavviso agli agenti nei termini enunciati all'articolo 3, adempiendo, ove sia il caso, agli obblighi dell'articolo 4, la nuova ditta ove non intenda assumere impiegati con ogni diritto e onere competente per servizio prestato, sarà tenuta all'osservanza degli obblighi gravanti per effetto del presente decreto, come se avvenisse il licenziamento».

E allora, onorevole Modigliani, io mi domando, e ritorno al concetto fondamentale che giustifica la mia domanda: se ci si riferisce a questa legislazione, non basta dire una volta per tutte che gli impiegati esattoriali sono tutelati da questa legislazione che deve servire per tutti?

Noi non dobbiamo pregiudicare oggi il problema.

E nei riguardi della Cassa invalidità e vecchiaia io vorrei chiedere all'onore-vole ministro in che condizione si troveranno gli impiegati esattoriali dopo l'eventuale approvazione di questo progetto di legge.

In questo modo si va a creare una grande confusione e invece di fare un'opera di pace, si fa opera di discordia per l'interpretazione di questa legge molto, ma molto difficile, la quale richiama una legislazione che non esiste e che è stata molto variamente interpetrata.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzini, tenga presente che ella parla per fatto personale.

MAZZINI. Finisco senz'altro, onorevole Presidente.

Soltanto, onorevole Modigliani, le fo osservare che la questione non è così semplice come può apparire, ma è grave, non per gli impiegati esattoriali, ma per tutti gli impiegati d'Italia.

Noi andiamo risolvendo la questione a pezzi e a bocconi. Si è detto che una Commissione di quattro o cinque impiegati e di quattro o cinque esattori si è trovata d'accordo e che di questo la Camera deve tener conto; ora approvare questo sistema è stabilire un principio gravissimo a cui non mi posso sottomettere. Se gli interessi di due piccole categorie possono per un momento, ed è stato per un solo momento, concordare, non è una ragione questa per cui la Camera debba legiferare in maniera conforme.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Modigliani per fatto personale. Lo indichi.

MODIGLIANI. Desidero fare osservare alla Camera che la disposizione da me indicata, a memoria, e che ho ora sott'occhi nel suo testo è perfettamente conforme alla interpretazione che ne ho fatta.

Infatti l'articolo 5 del decreto luogotenenziale sugli impiegati, dice che il subentrante deve assumere tutti gli obblighi del cessante, proprio come se si addivenisse al licenziamento.

Questa è la formula più grave che si possa usare per precisare gli obblighi del subentrante, perchè si viene a considerare che l'impiegato, di fronte al proprietario che gestisce un'azienda soltanto da un'ora, si vede garantito il rispetto di tutti i diritti che l'impiegato ha acquistato nei venti anni precedenti di esercizio a favore di colui che è uscito dalla azienda.

Tale formula non sta a dichiarare quello che l'onorevole Mazzini afferma.

La legge invece nella forma più rigida che si possa immaginare, ha stabilito il più oneroso trapasso degli obblighi dal proprietario uscente a quello subentrante.

Chiedo poi al Presidente di lasciarmi aggiungere una sola osservazione, sempre in replica all'onorevole Mazzini.

Ho sentito nei giorni scorsi da quei banchi un lungo discorso non tutto bello, ma in parte efficace, in cui si facevano i conti addosso a certa banca morta, che sta risorgendo, e ci si dimostrava che questa banca andava male (e così non vada male anche quella che risorge) per gli oneri derivatile dalla sua burocrazia, e si ricordava la cifra di 8 milioni al mese spesa per stipendii, affermando che anche perciò il danaro costava a quella banca più dell'8 per cento onde la necessità di falcidiarne l'armata burocratica.

Ora come va che proprio ad iniziativa vostra, colleghi di estrema destra, quando quella banca ha dovuto trasformarsi dal vecchio al nuovo, gli impiegati hanno trovato una difesa così accanita dei loro diritti di permanenza in servizio?

E come l'onorevole Mazzini sa, quella difesa non si è fatta in liberistica contrattazione fra gli impiegati e la controparte, ma si è esercitata, non solo con l'intervento doveroso e lecito di deputati, che veramente non esercitano una missione liberistica quando si adoprano in soluzioni di questo genere, ma sotto la pressione del Governo, a colpi di decreti-legge, disciplinanti l'approvazione del concordato.

Un ultimissimo argomento. L'onorevole Mazzini ci invita ad aderire al suo concetto, perchè non sia compromessa quella certa revisione generale delle norme della materia. Ebbene, onorevole Mazzini, proprio per questa ragione ella deve aderire ai nostri concetti.

Queste disposizioni odierne non sono, per chi ben le esamini, altro che disposizioni in un certo senso transitorie e provvisorie. Esse non migliorano e non peggiorano la condizione degli impiegati esattoriali. Li mantengono al posto fino a quando questa materia degli impiegati privati e pubblici sarà ripresa in esame: onde, proprio per non pregiudicare la questione, proprio perchè i cenci non vadano all'aria alla vigilia della più efficace difesa, domandiamo

all'onorevole Mazzini di rinunziare alla sua proposta di stralcio, dal momento che qui non si fa che mantenere lo stato di fatto attuale, senza prescindere dalle modificazioni ulteriori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BERTONE, ministro delle finanze. Faccio preghiera all'onorevole Mazzini di non insistere nella sua proposta di sospensiva, perchè in realtà mentre si è prospettato una proposta di sospensiva che dovrebbe essere informata a criteri di ordine generale investenti tutto il disegno di legge, l'onorevole Mazzini ha portato poi la discussione su lettagli del progett) che noi abbiamo sott'occhio, e cioè è insorto particolarmente contro alcune disposizioni che sono contenute negli articoli 106 e seguenti.

Ora, se dovremo discutere dei dettagli della legge, lo faremo al momento opportuno, quando gli articoli saranno presi in esame.

Che se invece l'ono revole Mazzini credesse con queste osservazioni di investire la portata giuridica e sociale dell'intero progetto, e ne chiedesse la sospensiva perchè ritiene non necessario ed utile l'intervento dello Stato nei rapporti fra esattori ed esattoriali, allora dovrei manifestare aperlamente su questo punto il mi) dissenso.

Il disegno di legge, così come è stato formulato, non è certamente la perfezione, perchè non è in questo momento, che noi possiamo compiere qualche cosa che porti la pace piena e riscuota il plauso di tutti.

Si è cercato di fare una legge di armonia e di equilibrio, di contemperare insieme gli interessi dello Stato e quelli degli esattori e degli esattoriali. Le parti interessate hanno avuto modo di far sentire le loro aspirazioni, spesso in grave contrasto fra loro: il Ministero del tempo ha procurato di avvicinarle e di contemperare le loro domande con gli interessi superiori dello Stato.

L'onorevole Soleri ha spiegato, nella sua risposta per fatto personale, quale fu lo svolgimento di queste trattative. La verità è precisamente questa, che vi era chi cercava di introdurre in questo disegno di legge il principio contro cui, giustamente, ha mostrato la sua preoccupazione l'onorevole Mazzini, che si vogliano cioè statizzare le esattorie.

Ora io desidero affermare che questo non è nel concetto di alcuno. Le esattorie, su per giù continuano ad essere gestite ed amministrate secondo i principî coi quali lo furono finora. Vi si introduce qualche modificazione, ma la modificazione riguarda i rapporti tra gli esattori e gli esattoriali.

Ora, onorevole Mazzini, nel momento stesso in cui proponiamo una legge della quale gli esattori non hanno a lagnarsi perchè tutela i loro diritti e le loro giuste aspirazioni, sarebbe ingiusto, direi quasi non sarebbe umano, che noi non ci preoccupassimo anche del personale alle loro dipendenze.

E non facciamo con questo nulla di nuovo, perchè troviamo il terreno preparato, o se all'onorevole Mazzini piacesse un'altra frase, troviamo la questione di principio compromessae superata dai provvedimenti presi negli anni precedenti, per i quali mentre si concedevano agevolazioni e facilitazioni agli esattori, s'imponeva loro l'obbligo di curare gli interessi dei propri dipendenti in una data forma.

Oggi non facciamo che dare migliore e più sicura sistemazione a questi rapporti che erano fluttuanti e avevano bisogno di essere fissati in qualche modo.

Non tema l'onorevole Mazzini che noi andiamo a creare una maggiore burocrazia, che noi vogliamo andare verso la statizzazione.

Noi facciamo ogni sforzo per portare maggior calma, maggior equilibrio in questo servizio che se è un servizio che non deve essere statizzato, è però sempre un servizio d'interesse pubblico così preminente ed evidente, che giustifica per sè solo l'intervento dello Stato, come opera di vigilanza, affinchè si svolga nel modo più ordinato e tranquillo possibile.

Per questo prego l'onorevole Mazzini di non insistere nella sua proposta di sospensiva. Quando verranno in discussione gli articoli 106, 107...

MODIGLIANI. L'onorevole Mazzini non ha chiesto la sospensiva; ha chiesto lo stralcio di quegli articoli.

RERTONE, ministro delle finanze. Intendevo dire che la proposta di stralcio dell'onorcole Mazzini equivale ad una proposta di sospensiva della legge.

Nel mio pensiero lo stralciare quella parte che riguarda il trattamento degli esattoriali significa inficiare in pieno la legge; ed è per questo che io interpretavo il pensiero dell'onorevole Mazzini nella sua portata pratica come una vera proposta di sospensiva.

Evidentemente, se la sua proposta di stralcio dovesse essere accolta, non potrei

consentire nella discussione del disegno di legge. Ecco perchè prego l'onorevole Mazzini di ritirare la sua proposta e di riservare le sue osservazioni a quando verranno in discussione gli articoli a cui egli si riferisce.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

UBERTI, relatore. Data l'ora e per non ritardare la discussione degli articoli, nella quale il dibattito sollevato dall'onorevole Mazzini ha il suo preciso riferimento, mi limiterò a rilevare una considerazione d'ordine generale.

L'attuale progetto di legge non è una modifica sostanziale del vigente ordinamento delle imposte dirette, bensì tende a risolvere sulla base dell'equità le questioni riflettenti sia il conferimento dell'esattoria per il nuovo decennio e gli attuali titolari, come i rapporti fra esattori e loro impiegati, chè pur rimanendo un servizio appaltato a privati riveste un così preminente interesse pubblico da legittimare tale intervento.

Come l'onorevole Soleri ha illustrato, il progetto di legge ha avuto nella sua genesi, come pure nelle deliberazioni della Commissione di finanza e tesoro, un carattere di compromesso e di equilibrio fra i vari interessi in giuoco (contribuenti, comune, Stato, esattori, esattoriali) che è necessario mantenere se non si vuol ferire le basi stesse del disegno di legge.

La Commissione pertanto formula alla Camera questa precisa raccomandazione, che discutendosi gli articoli di questa legge essenzialmente tecnica non venga alterato questo equilibrio per cui un articolo è interdipendente da altri.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzini, in-

siste nella sua proposta?

MAZZINI. Dopo le dichiarazioni del ministro, il quale rimanda alla discussione degli articoli le mie osservazioni, non insisto nella mia proposta. (Commenti).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori inscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articolî.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Soleri. Ne ha facoltà.

SOLERI. Per la chiarezza della discussione, desiderei sapere se esamineremo gli articoli nel testo del Governo o in quello della Commissione.

PRESIDENTE. Per l'articolo primo, intanto, non vi è che un testo solo, quello del

Ministero, non modificato dalla Commissione.

BERTONE, ministro delle finanze. Io ritengo che sia opportuno che si stabilisca articolo per articolo se si deve discutere sul testo del Governo o su quello della Commissione.

SOLERI. In questo caso però i deputati non sono nella possibilità di presentare prima degli emendamenti.

MATTEOTTI. La consuetudine è che si discuta sul testo della Commissione.

BERTONE, ministro delle finanze. Non ho nessuna difficoltà a che si discuta sul testo della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame degli articoli nel testo della Commissione:

Art. 1.

« Nel testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato col Regio decreto 29 giugno 1902, n. 281, sono sostituiti od aggiunti i seguenti articoli:

 $(\dot{E} \ approvato).$

Art. 2.

- «I comuni per gli effetti di questa legge possono riunirsi in Consorzio fra di loro.
- « I consorzi volontari, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono costituiti dal prefetto.
- « Su proposta dell'intendente di finanza, sentiti i Consigli comunali e la deputazione provinciale possono per decreto prefettizio riunirsi in consorzio più comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale. Contro il decreto del prefetto è dato ricorso anche per il merito alla quinta sezione del Consiglio di Stato.
- « I consorzi sono rappresentati dal collegio dei sindaci dei comuni associati sotto la presidenza del sindaco del comune capoluogo di mandamento, ovvero del comune più popoloso tra gli associati ».

(È approvato).

Art. 3.

L'esattore comunale o consorziale è retribuito mediante aggio, che in niun caso può superare la misura del 6 per cento.

La durata del contratto esattoriale, è per regola, di 10 anni.

Per le esattorie, alle quali è richiesta una cauzione in somma superiore a lire un milione, il contratto può essere rescisso alla scadenza del primo quinquen nio per denun-

cia di una delle parti contraenti. La denuncia dev'essere notificata all'altra parte, a pena di decadenza dal diritto di chiedere la rescissione, non più tardi del 30 giugno del quarto anno del decennio.

La deliberazione con la quale il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale dichiara di voler rescindere il contratto alla scadenza del primo quinquennio, dev'essere approvata dal prefetto su parere favorevole dell'intendente di finanza.

L'esattore è nominato per concorso ad asta pubblica.

La misura dell'aggio, nel quale deve aprirsi l'asta è deliberata dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale otto mesi almeno prima del giorno in cui debba aver princlpio il contratto di esattoria.

Quando il primo esperimento d'asta vada deserto la Giunta comunale o una delegazione della rappresentanza consorziale potrà proporre una terna alla nomina del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale purchè l'aggio da concedersi non superi di un decimo quello proposto a base del primo esperimento d'asta.

Le Casse di risparmio e i Monti di pietà che hanno sezioni di credito potranno rendersi aggiudicatari del servizio di esattoria comunale o consorziale o di tesoreria provinciale ancorchè i loro Statuti non prevedano l'assunzione di tale servizio.

Agli esattori in carica i quali ne facciano domanda entro il 31 dicembre del penultimo anno del decennio il prefetto, su conforme parere dell'intendente di finanza, del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale, concederà, con provvedimento da emanarsi entro il 31 marzo successivo, la prosecuzione dell'appalto per il futuro decennio, purchè le condizioni del nuovo contratto non siano più onerose per i contribuenti di quelle del contratto vigente, salva la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 105 della presente legge.

La conferma può essere concessa anche nel caso di variazioni nella circoscrizione dell'esattoria, nei modi e nei limiti che saranno fissati nel regolamento.

Su questo articolo sono stati presentati vari emendamenti.

Lo esamineremo quindi comma per comma.

Sul primo comma non è stato presentato nessun emendamento.

Lo rileggo:

« L'esattore comunale o consorziale è retribuito mediante aggio, che in niun caso può superare la misura del sei per cento ».

Lo pongo a partito.

(E approvato).

Sul secondo comma non è stato presentato nessun emendamento.

Lo rileggo:

« La durata del contratto esattoriale è, per regola, di dieci anni ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Terzo comma:

« Per le esattorie, alle quali è richiesta una cauzione in somma superiore a lire un milione, il contratto può essere rescisso alla scadenza del primo quinquennio per denuncia di una delle parti contraenti. La denuncia dev'essere notificata all'altra parte, a pena di decadenza dal diritto di chiedere la rescissione, non più tardi del 30 giugno del quarto anno del decennio».

A questo comma è stato presentato un emendamento dall'onorevole Braschi, perchè alle parole: «lire un milione», si so stituiseano le altre: «lire due milioni».

L'onorevole Braschi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BRASCHI. Ricordo semplicemente che nella legislazione vigente si parla di 500 mila lire.

Ora calcolando la svalutazione della moneta, specialmente per la difesa delle medie esattorie, io credo che la cifra si dovrebbe stabilire in due milioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BERTONE, ministro detle finanze. Osservo che i contratti hanno la durata di dieci anni; ora se si tien conto del valore della moneta si imporrebbe probabilmente la necessità di fare delle revisioni successive.

Prego l'onorevole Braschi di non insistere.

La cauzione di un milione, per cui la rescissione è domandata alla scadenza del primo quinquennio, non si imporrà se non nei casi di forza maggiore.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Braschi nel suo emendamento?

BRASCHI. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 3 del testo della Commissione, di cui ho dato lettura poc'anzi.

(È approvato).

Veniamo al comma quarto dell'articolo 3 così concepito:

« La deliberazione, con la quale il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale dichiara di voler rescindere il contratto alla scadenza del primo quinquennio, dev'essere approvata dal prefetto su parere favorevole dell' Intendente di finanza ».

Non sono stati presentati emendamenti a questo comma. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Ai comma 5, 6, e 7 è stato presentato un emendamento sostitutivo dall'onorevole Mancini Augusto, sottoscritto anche dagli onorevoli: Amatucci, Canepa, Ruschi, Mastino, Bianchi Carlo, Broccardi, Cutrufelli, Capobianco, Murgia, i quali chiedono che i comma sopra detti siano cosi formulati:

All'articolo 3: « Sostituire ai commi 5, 6 e 7:

« L'esattore è nominato per concorso ad asta pubblica. Può anche essere nominato dal Consiglio comunale e dalla rappresentanza consorziale che abbiano dichiarato di optare per tale sistema sopra terna formata dall'intendente di finanza. La misura dell'aggio su cui deve aprirsi l'asta e formare la terna è stabilita dall'intendente di finanza sulla base del proprio Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale. In caso di differenza fra l'intendente di finanza e le rappresentanze comunali o consorziali la misura dell'aggio sarà definita dal prefetto udita la Giunta provinciale amministrativa ».

L'onorevole Mancini Augusto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MANCINI AUGUSTO. Osservo che il sistema, teoricamente perfetto, degli appalti dà luogo a molti inconvenienti e credo che con le debite garanzie, trattandosi di una gestione di carattere molto delicato, debba anche ammettersi il principio della terna, non però nella forma proposta dalla Commissione.

Quando si propone che successivamente all'appalto, si possa proporre la terna con un aumento non superiore al dieci per cento, la conseguenza pratica è l'aumento dell'aggio a... beneficio dei contribuenti.

Bisognerebbe che l'aggio fosse fissato da autorità tecniche, non da corpi politici.

Io, d'altra parte, ho in grande considerazione il fatto che l'esattore deve offrire le maggiori garanzie, e bisogna guardarci molto dalla diffusione di quelle grandi ditte pronte ad ogni appello che sono ditte di speculazione, e che possono per interposta persona, facilmente prendere gran parte delle nostre piccole e medie esattorie.

Io ammetto che la terna sia richiesta dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale, a seconda della natura dell'istituto, e che ci sia poi un organo ineccepibile, per quanto è possibite usare questa parola, estraneo ad ogni favoritismo, che, per mio conto, non può essere altro che l'Intendenza di finanza.

La stessa osservazione ho fatto rispetto alla misura dell'aggio.

Che la misura dell'aggio sia deliberata dal Consiglio comunale, o dalla rappresentanza consorziale, è teoricamente giusto, ma, nel fatto, nei piccoli comuni si sa benissimo quanti abusi si verificano. Per evitare questo, l'aggio deve essere proposto dalla rappresentanza comunale, ma deve essere approvato dall'intendente. E siccome ci può essere conflitto, in questi casi deve intervenire come suprema autorità il prefetto, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa, che è l'organo indicato per tale materia.

Ritengo che questo complesso di emendamenti valgano a rendere indipendente la gestione da ogni inframmettenza politica e personale, evitando in modo molto più efficace quei favoritismi che tutti vogliamo siano eliminati.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini propone, come la Camera ha udito, che il quinto comma, il quale dice: « L'esattore è nominato per concorso ad asta pubblica » sia mantenuto con una aggiunta, e cioè: « può anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale che abbia dichiarato di optare per tale sistema, sopra terna proposta dall'intendente di finanza ».

L'onorevole ministro delle finanze accetta questo emendamento?

BERTONE, ministro delle finanze. Non posso accettarlo, per due ragioni. La prima perchè io vorrei che non portassimo delle ferite troppo profonde al principio del conferimento delle esattorie per asta pubblica.

In secondo luogo, perchè, sulla possibilità di addivenire al conferimento delle esattorie mediante terna, la Commissione finanze e tesoro ha presentato essa stessa una sua proposta (comma 7a), che in questo momento deve venire in discussione; e riterrei che questa proposta, sulla quale pure io personalmente faccio qualche riserva, che manifesterò, possa interpretare il pensiero di dare una certa elasticità ed una certa libertà ai comuni, meglio che nella prima proposta dell'onorevole Mancini. Lo pregherei quindi di non insistere, o, se crede, di manifestare il suo parere in rapporto alla proposta che sarà fatta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, insiste?

MANCINI AUGUSTO. Non insisto, ma questo è un fatto nuovo.

BERTONE, ministro delle finanze. Non è un tatto nuovo, è nel testo della Commissione.

MANCINI AUGUSTO. Ho già detto le ragioni per le quali mi pare insufficiente. Non mantengo il mio emendamento, ma non accetto nemmeno l'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

UBERTI, relatore. La Commissione, pur apprezzando l'idea di mettere, come secondo sistema per il conferimento, dopo la riconferma, l'asta pubblica, come difesa del contribuente, per modo che l'aggio sia il minore possibile, non poteva non tener conto di un altro fatto, ed è quello dei fattori subiettivi, cioè il calcolo della capacità, della moralità, della solvibilità, anche al di là della semplice cauzione, per modo che questi valori subiettivi dovessero essere considerati.

Vi era un pericolo, però, ed era che il comune che volesse ad ogni costo nominare un suo preferito trovasse la via di mettere l'asta pubblica con un dato di asta così basso, così inferiore alla possibilità, che l'asta non potesse essere che un puro giuoco, per cui si dovesse senz'altro arrivare alla terna.

La Commissione ha esaminato questo pericolo ed ha trovato che con un temperamento e cioè che nel caso della terna l'aggio da fissarsi non sia superiore di un decimo della base d'asta, e mettendo la terna come secondo sistema di conferimento dell'esattoria, si poteva raggiungere quel duplice risultato: di valutare quelle che

erano le qualità soggettive del concorrente e insieme di evitare che il comune non tenga conto della ragione obbiettiva dell'altezza dell'aggio.

Perciò io credo che l'emendamento proposto dalla Commissione risponda a questa duplice preoccupazione, e sia il modo per conservare la terna, la quale può avere il suo valore, e di conservarla in modo che non dia adito al pericolo, per il quale l'onorevole ministrò riteneva che fosse prudente mantenere semplicemente il conferimento dell'asta.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito il quinto comma:

« L'esattore è nominato per concorso ad asta pubblica ».

(È approato).

Segue il 6º comma proposto dalla Commissione:

« La misura dell'aggio, sul quale deve aprirsi l'asta è deliberata dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale otto mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria ».

(È approvato).

Quanto al settimo comma, l'onorevole Mancini Augusto non aveva fatto proposte speciali di emendamenti sostitutivi. Siccome però nella sua proposta parla di sostituire i comma 5, 6 e 7, non posso intendere altro che il suo emendamento fosse di sopprimere tali comma.

L'onorevole Mancini, insiste?
MANCINI AUGUSTO. Non posso insi-

MANUINI AUGUSTO. Non posso insistere.

PRESIDENTE. Allora do lettura del comma settimo:

« Quando il primo esperimento d'asta vada deserto la Giunta comunale o una delegazione della rappresentanza consorziale potrà proporre una terna alla nomina del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale, purchè l'aggio da concedersi non superi di un decimo quello proposto a base del primo esperimento d'asta ».

SOLERI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE, Ne ha facoltà.

SOLERI. Io ho sentito che l'onorevole ministro delle finanze ha accennato che aveva qualche riserva da fare in merito a questa proposta della Commissione, la quale modifica quello che era il testo del progetto ministeriale.

Sostanzialmente, il testo del progetto ministeriale bandisce definitivamente la terna. La terna non esiste più nel conferimento delle esattorie.

Invece, la Commissione permette ancora la terna, però con due restrizioni: dopo un primo esperimento d'asta, e purchè il conferimento a terna si faccia con un aggio non superiore al decimo di quello su cui fu bandita l'asta.

La questione ha indubbiamente una certa gravità, ed io ritengo che quei fattori personali ai quali faceva accenno l'onorevole relatore della Commissione, onorevole Uberti, molto spesso dovrebbero chiamarsi favoritismi; chè in questa materia dove si tratta di misura di aggio, soprattutto dobbiamo preoccuparci della tutela del contribuente, che deve essere la considerazione predominante su tutte, allo scopo di realizzare un aggio minore.

Io penso e richiamo il concetto che è fondamentale del progetto di legge che io ho avuto l'onore di presentare al Parlamento, nel senso che questo istituto della terna, che non ha dato buona prova sia definitivamente soppresso dalla nostra legislazione, che cioè vi sia sempre l'asta.

Se anche il primo esperimento va deserto, si procede alla seconda asta, e se anche questa va deserta, allora la nomina dell'esattore sia deferita – dice questo disegno di legge – al prefetto.

Io concordo con la Commissione in un desiderio, che spero possa essere realizzato in un secondo tempo; cioè che si sostituisca sempre all'organo politico l'organo tecnico, e che cioè l'Intendenza di finanza.

Anch'io penso che in tutta questa materia sarebbe bene sostituire l'organo tecnico a quello politico, e che così si toglierebbero molte delle difficoltà che oggi esistono.

Ad ogni modo ritengo di dover richiamare l'attenzione della Camera su questo che è indubbiamemte uno dei punti fondamentali del disegno di legge: ha ancora da esistere la terna? Anche così limitata, anche con queste ragioni di diffidenza che son la condanna del sistema della terna, e colle restrizioni con cui la Commissione l'ha voluta limitare e contenere, o non dobbiamo invece affermare, senza limite, il concetto del maggiore interesse dei contribuenti e del minore aggio che si possa realizzare, e quindi richiedere in ogni caso, salvo le conferme nei casi stabiliti, che la terna non abbia ragione di esistere, e che quindi sia da sopprimere il comma 7 del disegno di legge stesso? Francamente dico alla Camera

che io me ne preoccupo e credo che il sistema della terna non debba più esistere, perchè l'elemento subbiettivo, che molto spesso si può convertire in favoritismo, ha un'importanza enormemente minore di quella che non abbia la possibilità di realizzare un minor aggio a vantaggio del contribuente.

Questa finalità è più importante e più dominante, quindi penso che ad essa deve fare omaggio la legge, proponendosi di raggiungerla nella maggiore misura possibile, dando bando all'istituto della terna, che dovrebbe rimanere un ricordo del passato e non più essere conservato, sia pure in così ristretti limiti.

PRESIDENTE. Quindi ella propone la soppressione del comma settimo.

MATTEOTTI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOTTI. La questione vale certamente che la Camera la esamini così com'è stata lungamente discussa dalla Commissione di finanza e tesoro.

Prima di questo progetto, cioè con la vecchia legge, nonostante che l'asta precedesse la terna, avveniva il fatto quasi normale, a discrezione dei comuni.

Il sistema dell'asta dà un vantaggio economico immediato: colui che rende il servizio a minor prezzo resta aggiudicatario. Gli si oppone: non sempre chi dà il servizio a prezzo minore rende un servizio migliore. Il giudizio morale o di capacità è obliterato dall'asta. Questo g udizio permette invece la terna, o dovrebbe permetterla. Ma il punto debole del sistema della terna è che invece di servire al giudizio morale, può dar luogo a favoritismi.

Che cosa poteva infatti avvenire con la vecchia legge? Che si aprisse l'asta ad un prezzo ridicolo, tale che nessuno concorresse, per impedire che l'esattore a più buon mercato concorresse.

Quindi si passava alla terna e nella terna si metteva dentro il preferito e lo si faceva riuscire. attribuendogli un aggio altissimo di privilegio a danno dei contribuenti.

Allora, osservando gli inconvenienti opposti dei due sistemi, ecco come la Commissione è arrivata a un sistema intermedio che cerca di tener conto di tutti e due gli elementi, cioè dell'elemento economico per il minor costo a carico del contribuente e dell'elemento morale per garantire il miglior servizio.

Certamente la cosa è difficile nella realtà pratica a potersi raggiungere. La Commissione si è limitata a proporre quel sistema

che tende il più possibile a combinare i due elementi dell'economia e del buon servizio e ha detto: si faccia l'asta per prima: l'elemento economico, uguale per tutti, passi innanzi per primo.

Fallita l'asta, anzichè lasciare la scelta arbitraria al prefetto, col sospetto di un favoritismo, e senza limiti nell'aggio, come proponeva il primo progetto Soleri, si faccia la terna. Ma quelli che sono scelti nella terna, non possano mai avere aggiudicato il servizio a un prezzo superiore del 10 per cento a quello fissato dall'asta, andata deserta.

In questo modo si impedisce nell'aggiudicazione il favoritismo, o per lo meno esso non potrebbe avvenire che su un ristretto margine economico. Ognuno che voleva concorrere, poteva ottenere il servizio al prezzo fissato dall'asta. Se nessuno concorre il limite del 10 per cento rappresenta una garanzia per il contribuente, che il prezzo di asta non sia stato fissato per puro gioco, a scopo di favoritismo.

Quindi il 10 per cento non è, come diceva il collega Soleri, una condanna del sistema, ma è la limitazione del danno eventuale che il sistema della terna aveva con sè. È una garanzia che la terna non serva allo scopo di dare il servizio, a spese del contribuente, a persona favorita. La terna serve cioè soltanto suppletivamente e con limiti economici che garantiscono il contribuente.

Siamo d'accordo invece col collega Soleri sul punto del prefetto da sostituire con l'Intendente di finanza, in quanto il prefetto ha carattere prevalentemente politico e non tecnico. Ma alcuni giuristi hanno obiettato che l'intendente di finanza non potrebbe giuridicamente emettere decreti e simili, e la Commissione è venuta nella conclusione di dare la decisione sostanziale e tecnica all'intendente di finanza e il provvedimento formale giuridico al prefetto.

Aggiungiamo infine che a tali concetti la Commissione venne anche per una transazione fra i sostenitori assoluti dell'asta e quelli della terna, del prefetto e dell'intendente di finanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BERTONE, ministro delle finanze. La mia dichiarazione che avevo qualche riserva da fare sulla portata di questo comma, è giustificata dalla gravità delle osservazioni che sono state fatte dai diversi oratori e particolarmente dal ricordo fatto opportunamente dal collega Matteotti della vivace e profonda discussione che se ne fece in seno alla Commissione di finanza e tesoro.

Io avevo manifestato molta perplessità non soltanto per il pericolo accennato dall'onorevole Soleri, ma sopratutto perchè mi era parso che il dare in questo modo la facoltà del conferimento a mezzo di terna, fosse aprire la strada ad eliminare l'asta pubblica.

Se un Consiglio comunale ha il proposito di favorire un candidato piuttosto che un altro, non ha che da fissare un aggio così irrisorio che renda a priori deserta l'asta pubblica. È così possibile addivenire alla eliminazione della forma di conferimento, che viceversa la legge vuole sia la normale.

D'altra parte mi rendo conto della preoccupazione che ne verrebbe in tutti i comuni ed anche nelle popolazioni che ne dipendono, se venisse tolto ai comuni ogni diritto di indagine e di ingerenza non solo sul centesimo in più o in meno che si possa guadagnare o risparmiare, ma anche sulle persone che possono esercire l'esattoria e soprattutto sui modi con cui il servizio venga esercitato.

Ora, nella perplessità fra questi due pensieri che sono ugualmente rispettabili e indici di un orientamento che può essere grave tanto in un senso che nell'altro, dopo udite le spiegazioni dei diversi oratori, riconoscendo che non è possibile qui una saluzione che corregga tutti i possibili inconvenienti, sarei piuttosto incline a riconoscere anche ai comuni un certo diritto di intervenire, specialmente pel modo con cui l'esattoria abbia ad essere esercitata, e che dia minori inconvenienti di quella prospettata dalla Commissione e cioè della possibilità di lasciare al Consiglio comunale di agire su una terna, anzichè affidare senz'altro al prefetto o all'intendente la nomina dell'esattore, allorquando il primo esperimento di asta sia andato fallito.

E pertanto, poichè la Commissione finanza e tesoro ha avuto cura di attenuare, se non eliminare il pericolo che avevo prospettato a me stesso della possibilità o di favoritismi o di rendere impossibile l'asta a priori con aggi troppo bassi ed irrisori, imponendo la limitazione nella formazione preventiva dell'aggio e nella condizione in cui si deve aprire il concorso per terna, ritengo di poter accettare la soluzione proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Soleri, ella insiste?

SOLERI. Pensavo che sarebbe stato opportuno che parlassi prima, perchè l'onorevole ministro delle finanze accennava al dibattito che si è svolto e volevo sentire le ragioni delle due tesi.

Dichiaro subito che le ragioni dell'onorevole Matteotti non mi persuadono pienamente.

L'elemento economico ha prevalente importanza su quello personale e non devono essere i contribuenti a pagare le compiacenze dell'Amministrazione comunale. In secondo luogo il ragionamento dell'onorevole Matteotti in pratica non regge, poichè non serve la limitazione dell'aumento dell'aggio a un decimo.

Facciamo due casi: o si bandisce l'asta su un aggio molto basso e nessuno adirà all'asta, ma neppure nessuno prenderà a trattativa privata con un solo decimo di più; o si bandisce su un aggio molto alto ed allora credete voi proprio, onorevole Matteotti, che i concorrenti si mettano in gara per diminuirsi questo aggio molto elevato e non piuttosto sia facile che succedano fra loro quegli accordi, per cui non solo si prenderà l'esattoria a questo aggio molto alto, ma ancora con l'aumento del decimo nella successiva terna?

MATTEOTTI. Anche con l'asta.

SOLERI. Col progetto del Ministero no, perchè non è possibile.

Vi è un primo esperimento di asta, poi vi è l'articolo, che dice:

« Qualora risulti deserto anche il secondo esperimento d'asta o non riesca la nomina in base a terna, il prefetto provvede d'ufficio alla nomina dell'esattore ».

Non è il comune che provvede con criterî che possono essere di compiacenza a un'altra nomina, ma è un'altra autorità, è il prefetto; potrebbe essere anche l'intendente di finanza, ma non è il comune.

Quindi insisto nel ritenere che si potrebbe bandire completamente il principio della terna, ricordando che qui non può essere questione di autonomia comunale. Trattandosi di servizio statale non è il caso di fare una questione politica in questa materia.

E venuto il momento in cui il Parlamento dovrebbe correggere definitivamente la nostra legislazione in materia, dando pieno riconoscimento al principio dell'asta pubblica, che garentisce la libertà e la tutela dell'interesse del contribuente.

Ma di fronte al fatto che questo Ministero non accetta il progetto del precedente Ministero, ma accetta l'emendamento della Commissione, io non credo di dovere insistere.

PRESIDENTE. Metto a partito il settimo comma proposto dalla Commissione.

(E' approvato).

Segue il comma 80:

« Le Casse di risparmio e i Monti di pietà che hanno sezioni di credito potranno rendersi aggiudicatari del servizio di esattoria comunale o consorziale o di tesoreria provinciale ancorchè i loro Statuti non prevedano l'assunzione di tale servizio ».

Su questo comma ha presentato un emendamento l'onorevole Ellero, così concepito: «All'8° comma sopprimere le parole che hanno sezioni di credito».

Ha facoltà di parlare.

ELLERO. Io mi compiaccio che la Commissione abbia accettato il principio di affermare il diritto delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà, di concorrere all'asta esattoriale.

Ma appunto in base alle constatazioni della Commissione stessa che ha riconosciuto come questi istituti siano specialmente addetti a tali funzioni, e per la severità dei loro ordinamenti e per i vantaggi che possono dare anche nei riguardi dell'agente, ed anche dei contribuenti, io non mi so spiegare la limitazione che la Commissione ha voluto fare, chiamando a questo diritto la sola Cassa di risparmio e i Monti di pietà che hanno sezioni di credito.

Perciò io propongo e sostengo che venga tolta questa distinzione, la quale si risolve in una limitazione a danno dei piccoli Monti, e quindi del maggior numero dei Monti, anche per quella economica considerazione che si è riconosciuta, che i Monti possano fare l'interesse della gestione e dei contribuenti, in quanto per la loro condizione speciale e particolare possono anche diminuire l'aggio che si risolve in un interesse del contribuente.

Io credo che questa limitazione non sia giusta. Non solo per questo, ma anche per un'altra ragione, in quanto si sa che molti Monti di pietà, i quali non hanno potuto finora introdurre nel loro statuto una modificazione che conceda loro l'esercizio della

sezione di credito, perchè le condizioni economiche non lo permettevano, condizioni economiche oggi raggiunte da moltissimi Monti di pietà, e perchè le lungaggini della procedura, dovendo apportare modificazioni allo statuto erano tali che disdicevano, o per lo meno non facevano raggiungere in tempo lo scopo prefisso. Così io dico che, essendo oggi il termine così ristretto per introdurre tali modificazioni nello statuto di questi istituti, sia bene che si apra la porta al maggior numero per concorrere all'asta.

Per queste ragioni io propongo, e spero che sia accettata dalla Commissione la mia proposta, di togliere questa antipatica e odiosa restrizione per i minori istituti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BERTONE, ministro delle finanze. Io non conosco le ragioni per le quali la Commissione finanza e tesoro ha parlato dei Monti di pietà che hanno sezioni di credito, perchè nella relazione spiegativa si parla dei Monti di pietà; però mi pare d'intravedere, a lume di buon senso, che s'è voluto limitare la facoltà di adire ad appalti di esattorie a quei Monti di pietà che abbiano una organizzazione, sia pure rudimentale finanziaria, perchè di fronte a Monti di pietà che limitano la loro azione a comprare e vendere e tenere pegni, vi sono Monti di pietà che per la loro importanza sono diventati anche istituti di credito sovventori.

Ora, se non vado errato, la Commissione di finanza e tesoro ha voluto che mentre questi ultimi adiscano agli appalti di esattorie, perchè possono dare la garanzia di una certa organizzazione finanziaria, ciò non sia consentito per i piccoli Monti di pietà, che questa organizzazione non abbiano.

Se questo è il pensiero della Commissione finanza e tesoro, io credordi dovermi associare completamente, perche ritengo che il creare una specie di desiderio, in istituti che fino a ieri hanno avuto delle funzioni completamente estranee all'esercizio delle esattorie, creare questo desiderio, di adire gli appalti delle esattorie, quando non abbiano nessuna preparazione e organizzazione, possa essere pericoloso. Mi pare che ci possiamo limitare ad ammettere i Monti di pietà, come dice la Commissione finanza e tesoro, che abbiano una organizzazione finanziaria e sezioni di credito.

Accettando la proposta della Commissione, prego l'onorevole Ellero di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

UBERTI, relatore. Le ragioni addotte dal ministro sono quelle che hanno ispirato la Commissione ad accogliere la proposta che le Casse di risparmio e i Monti di Pieta possano assumere le esattorie, anche in contrasto con i loro statuti, cioè modificando per legge i loro statuti.

A queste ragioni se ne aggiunge un'altra. Oggi è necessario un deposito cauzionale molto rilevante, dato l'aumento del carico delle esattorie, per cui le Casse di risparmio e i Monti di Pietà, che hanno investito molto del loro patrimonio in titoli pubblici, sono particolarmente adatti a dare questa cauzione. Essendo quindi che le spese per la cauzione da parte di questi enti sono molto inferiori a quelle di privati, il costo del servizio e perciò le offerte dell'aggio, da parte di questi enti può essere minore che non per altri.

D'altronde le Casse di risparmio e i Monti di Pietà se hanno sezioni di credito hanno una organizzazione per la quale il servizio può essere meno costoso e quindi utilmente gestito da questi enti. Diversamente è per quelli che non hanno sezioni di credito e debbono costruire tutta questa organizzazione. Se anche per essi esistono le ragioni di poter avere un patrimonio facilmente cauzionabile, cioè investito in titoli pubblici, non hanno d'altra parte, questa organizzazione pronta e spedita.

Per queste ragioni la Commissione è indotta a mantenere la formula proposta e invita l'onorevole Ellero a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Ellero, ella insiste nel suo emendamento?

ELLERO. Insisto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Ellero, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Metto a partito il comma ottavo, secondo il testo proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Dovremo ora passare al comma 9º dell'articolo 3.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Paratore. Ne ha facoltà.

PARATORE. Il comma nono che viene ora in discussione ha grande importanza ed è da prevedersi che la discussione sarà molto lunga; proporrei quindi di rinviarla ad altra seduta mattutina.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Matteotti. Ne ha facoltà.

MATTEOTTI. Noi proponiamo che l'articolo 3 sia esaurito. Mi pare che le condizioni per procedere ora a questo esame siano favorevoli.

Sarà questione di esaminare due tesi opposte e di decidersi; ma non vedo la ragione per cui la Camera non debba tinire quest'articolo, tanto più che la Camera suole sedere anche oltre quest'ora.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Matteotti che anche in altre occasioni fu interrotta la discussione. Ad ogni modo io sono a disposizione della Camera.

Metto intanto a partito la proposta dell'onorevole Paratore, perchè la discussione sia rinviata ad altra seduta mattutina.

(Non è approvata).

Passiamo allora alla discussione del comma nono dell'articolo 3 nel testo proposto dalla Commissione. Ne do lettura.

« Agli esattori in carica i quali ne facciano domanda entro il dicembre del penultimo anno del decennio il prefetto, su conforme parere dell'Intendente di finalza, del Conglio comunale o della rappresentanza consorziale, concederà, con provvedimento da emanarsi entro il 31 marzo successivo, la prosecuzione dell'appalto per il futuro decennio, purchè le condizioni del nuovo contratto non siano più onerose per i contribuenti di quelle del contratto vigente, salva la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 105 della presente legge».

A questo comma 9º sono stati presentati due emendamenti: uno a firma dell'onorevole Soleri ed altri che dice:

- « Ripristinare il testo governativo nel penultimo comma ». Un altro emendamento è dell'onorevole Mariotti e di altri così concepito:
- « Agli esattori in carica i quali ne facciano domanda entro il 31 dicembre del penultimo anno del decennio il prefetto sentito sentito il parere dell'Intendente di finanza, del Consiglio comunale e della rappresentanza consorziale, concederà con provvedimento da emanarsi al 31 marzo suc-

cessivo la prosecuzione dell'appalto pel futuro decennio.

« Il parere del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale dovrà essere motivato, e contro le decisioni del prefetto è riservato al Consiglio comunale o al Consorzio di ricorrere anche per il merito alla V Sezione del Consiglio di Stato ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Soleri. SOLERI. A me rincresce che la Camera abbia voluto affrontare ora questa questione, che è indubbiamente una questione non semplice, una questione che ha grande importanza, sia per le conseguenze pratiche, sia perchè a torto, a mio avviso, le si è voluto dare un contenuto politico, che non può avere.

Gli emendamenti che sono stati presentati sono assai complessi. L'emendamento Mariotti è, in sostanza, un emendamento al mio.

Sostanzialmente la questione va così circoscritta: nel disegno di legge ministeriale si dice che la conferma all'esattore deve essere data dal prefetto, sentito il comune e sentito l'Intendente di finanza. La Commissione propone che questa conferma sia pure data dal prefetto, ma su conforme parere dell'Intendente di finanza e del Consiglio comunale. Quindi la conferma dell'esattore che nello stato vigente della legislazione è data unicamente dal comune. viene ad essere resa più difficile, mentreintenzione era di renderla più facile. Se occorre il conforme parere dell'Intendente di finanza e del comune e inoltre il decreto del prefetto, la conferma viene allontanata, anzichè avvicinata.

Perchè si era pensato di favorire la conferma degli esattori? Per considerazioni di realtà, per considerazioni di umanità. Come diceva l'onorevole Modigliani, quando si pensa di dare stabilità – io inverto il suo argomento – quando si pensa di dare stabilità agli esattoriali, è pure giusto dare qualche garanzia ai piccoli esattori, agli esattori che hanno bene adempiuto il loro ufficio e che per bene adempierlo hanno talvolta dovuto resistere anche alle amministrazioni comunali che avrebbero richiesto delle compiacenze.

Nelle piccole esattorie la realtà delle cose è che l'esattore non è tanto un appaltatore di un servizio pubblico che faccia una intrapresa commerciale economica: i piccoli esattori sono in realtà – noi tutti li

conosciamo – quasi dei funzionari comunali: è questa la loro figura pratica, assai più che non quella di appaltatori, di intraprenditori a carattere commerciale, quali possono essere quelli delle grandi esattorie, invece, che sono assunte dalle banche, appunto come grandi imprese commerciali.

Per favorire la conferma dei piccoli esattori, considerando anche tutti i travagli a cui essi furono sottomessi negli ultimi anni, durante la guerra, si escogitò la formula che io ebbi l'onore di proporre e cioè che il prefetto possa dare questa conferma, sentito il parere (motivato, dice giustamente l'onorevole Mariotti) del comune e dell'intendente di finanza.

Se non vi fossero le ragioni giuridiche a cui fu già accennato, io avrei voluto che a dare la conferma fosse chiamata l'Intendenza di finanza, e cioè l'organo tecnico anzichè quello politico.

Ma la modificazione che viene proposta dalla Commissione mi sembra che sotto vari aspetti non sia da accettare.

Che cosa si ridurrebbe a fare anzitutto il prefetto? Questo non è chiaro.

La Commissione dice che il prefetto concederà la rinnovazione, su conforme parere dell'intendente di finanza o del Consiglio comunale. Vale a dire che il prefetto registra solamente i due pareri conformi.

E se sono conformi questi due pareri egli sarà obbligato a concedere la conferma? E allora, a che cosa si riduce la sua funzione? O si ritiene invece che, malgrado la conformità dei pareri del comune e dell'Intendenza, il prefetto potrà rifiutare la conferma?

Questo dovrebbe essere chiarito.

Ad ogni modo, mi pare che sia assurdo voler ridurre il prefetto, che è il massimo organo di estimazione e di apprezzamento degli elementi contigenti locali, semplicemente a registrare quello che può essere il parere conforme del comune e dell'intendente di finanza.

MATTEOTTI. Poc'anzi ella aveva detto il contrario.

SOLERI. No.

MATTEOTTI. Voleva escludere i prefetti!

SOLERI. Non è esatto. Finchè vi è il prefetto, io dico che egli non può essere chiamato semplicemente a registrare dei pareri conformi. Se si vuol ricorrere al prefetto, io dico che questo non debba semplicemente dichiarare quale è il conforme parere del comune e dell'intendente di

finanza; ma che debba decidere, su motivato parere del comune e dell'intendente di finanza; dico cioè non vi sia l'obbligo di attenersi a quello che è il parere del comune, ma il comune debba semplicemente dare il suo avviso.

Qui viene un'altra questione. Non si tratta di autonomia comunale, come si parla nella relazione della Commissione. L'autonomia comunale è un elemento affatto secondario. È un errore far dipendere dai comuni la funzione della riscossione dell'imposta. Non possiamo ammettere che questa funzione sia alla mercè dei comuni, che possono impedire allo Stato di avere un esattore che dia garanzie, perchè se il prefetto non può confermare un esattore, che ha tenuto la mano ferma di fronte all'amministrazione comunale e ai contribuenti, ne viene di conseguenza che il comune può impedire allo Stato di avere il suo esattore.

Quindi non mettiamo questa questione dell'autonomia comunale, che assolutamente non c'entra. È vero che gli esattori sono anche tesorieri comunali, ma questo non toglie che essi siano essenzialmente riscotitori dei tributi. In ogni conflitto evidentemente essi non potranno tenere rigidamente la loro linea, nell'interesse del loro servizio, quando sappiano che le amministrazioni comunali possono impedire la loro riconferma.

Se facciamo dipendere in qualche modo dalla volontà dell'amministrazione comunale la riconferma degli esattori, mettiamo la funzione della riscossione delle imposte erariali alla mercè dei comuni; ed anche la funzione della tesoreria, che è una funzione talvolta in contrasto cogli amministratori comunali, sarà messa alla mercè di questi ultimi.

Quindi sono ragioni obiettive di servizio, e non sono ragioni politiche, quelle che devono risolvere questa questione.

Ma vi è un altro punto da esaminare, ed è quello che in questo momento, avendo avuto per gli esattoriali quei riguardi che sono stati ritenuti doverosi, bisogna considerare anche la posizione di questi esattori.

Se si sono temute delle agitazioni da parte degli esattoriali, potremmo anche temerne da parte degli esattori. Se si è reso omaggio a ragioni di umanità, mi pare che si debbano tener presenti anche ragioni di giustizia, che sono dall'altra parte.

Non dobbiamo impedire che un esattore, avendo lodevolmente fatto il suo servizio,

sol perchè l'amministrazione comunale non è d'accordo, non possa essere confermato.

Se vi sono dei motivi seri, il prefetto e l'intendente di finanza potranno esaminarli, e se risultano fondati, negare la conferma; ma se invece i motivi sono unicamente basati sul fatto che l'esattore abbia compiuto tutto il suo dovere, di fronte ai contribuenti, nell'esigere i tributi statali, non dobbiamo far sì che il comune possa impedire che egli sia riconfermato.

Quindi, come vedete, in questa questione non c'entra l'autonomia comunale, perchè questo servizio è statale. Questa è una questione che va esaminata seriamente, ed io, per esperienza e per modesti studi in proposito, ho la convinzione assoluta che la riscossione dei tributi erariali non può essere posta in balia delle amministrazioni comunali.

Noi dobbiamo tutelare e proteggere quei funzionari che compiono il loro dovere verso lo Stato; noi dobbiamo far sì che essi abbiano un presidio e impedire che siano posti in balìa solo delle amministrazioni comunali.

In questo modo noi disgustiamo, onorevoli colleghi, quelli che sono esecutori così fedeli, così vigili, così attenti della esazione dei maggiori tributi e indeboliamo effettivamente la funzione della riscossione delle imposte erariali.

Noi facciamo una questione politica ove non c'è, facciamo la politica peggiore, pregiudicando la riscossione dei tributi.

Egregi colleghi, una politica sola lo Stato ha in questo momento: esso deve raggiungere al più presto il suo pareggio e una politica sola è possibile, data la nostra situazione finanziaria: tutto il presidio lo Stato deve dare a quei funzionari, appunto perchè adempiano, nelle migliori condizioni, questa loro funzione, e non siano completamente alla mercè dei comuni.

Ho detto il mio pensiero convinto e fervido; voi potete essere di altra opinione: vedremo l'avvenire a chi darà ragione. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mariotti.

MARIOTTI. Ho poco da aggiungere a quello che ha detto in argomento l'onorevole Soleri. Il mio emendamento coincide col suo. Semplicemente affermo un po' più la facoltà ai comuni di una maggiore garanzia, in quanto non ci sia il sospetto che

possano commettersi arbitri che si vogliono togliere col nostro emendamento.

La relazione stessa della Commissione dà lo spunto all'emendamento che noi abbiamo presentato, in quanto chè nella relazione si legge che appunto questo inconveniente, cioè l'ingerenza del comune si può in gran parte ovviare, esigendo la motivazione della eventuale negata riconferma da parte della Commissione stessa.

È quindi la stessa Commissione che ci dà lo spunto a presentare questo emendamento e di fronte a questo consiglio della Commissione, credo che la Commissione stessa dovrà essere favorevole all'emendamento che noi presentiamo. E cioè alle parole ove si dice « su parere conforme del comune e dell'Intendenza di finanza » si dica « udito il parere motivato del comune o del Consorzio dei comuni ».

L'ultima parte, sulla quale si può o non si può insistere, è la garanzia maggiore che si vuol dare ai comuni, e cioè, qualora il prefetto decida in modo che non piaccia, si possa ricorrere alla quinta sezione del Consiglio di Stato. Ma la sostanza dell'emendamento mio è tutto là dove si dice: « su parere conforme del comune e dell'Intendente di finanza ». Noi diciamo che il parere sia motivato ed in seguito a questo parere l'autorità prefettizia decide.

Per tutte le altre osservazioni, io mi rimetto a quello che ha detto l'onorevole Soleri, e che effettivamente si tenga conto della osservazione che nessuna ragione, nessun concetto politico di menomare l'autonomia del comune ci muove, ma è una questione pratica che noi dibattiamo per cercare di rendere migliore, semplice ed efficace la riscossione dei tributi, e di rendere più completo e perfetto questo istituto, facendo in modo che nelle esattorie vi sia quella stabilità e quella continuità, la quale deve formare una seria garanzia per il buon andamento degli uffici ed una seria tutela per i comuni che riscuotono i tributi e per i contribuenti che li pagano. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Per chiarire i termini della discussione che è stata fatta, prima di dare la parola all'onorevole Matteotti, chiedo se l'onorevole Mariotti insiste nel suo emendamento o intende che si ritorni al testo del primitivo disegno di legge, come propone l'onorevole Soleri.

SOLERI. Aderisco all'emendamento Mariotti.

Legislatura XXVI — 1^a Sessione — discussioni — 1^a tornata del 26 maggio 1922

PRESIDENTE. In conclusione la proposta dell'onorevole Mariotti consiste nel sostituire al testo ministeriale dove dice: « Sentito il parere dell'intendente di finanza, del Consiglio comunale... », le parole « Sentito il parere motivato del Consiglio comunale, ecc. »

L'onorevole Mariotti propone inoltre di riservare al Consiglio comunale o ol Consorzio dei comuni il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato.

Infine l'emendamento Mariotti sostituisce alle parole « può concedere » la parola « concederà ».

MARIOTTI. Non insisto su questa ultima parte: sta bene «può concedere».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Matteotti.

MATTEOTTI. L'onorevole Soleri, nel porre la questione, ha confuso due cose perfettamente differenti.

L'onorevole Soleri pone come pregiudiziale, come premessa, che si debba essere favorevoli a che le rinnovazioni avvengano. Nulla in contrario a questa premessa dell'onorevole Soleri.

Se gli esattori hanno bene gestito una esattoria, per le stesse ragioni per le quali abbiamo difeso gli esattoriali, altrettanto siamo d'accordo che debbano essere preferiti.

E tanto li preferisce il progetto attuale che nell'articolo 105 si ammette la rinno vazione, non solo alle condizioni attuali, ma con l'aumento del 50 per cento sull'aggio in corso, condizione abbastanza grave, su cui richiamo l'attenzione dei colleghi.

Il favore per la rinnovazione del contratto resta dunque anche nella formula della Commissione, ed era ancora maggiore nella vecchia legge tanto che io domanderei all'onorevole Soleri, perchè non abbia mantenuto il testo della vecchia legge, che disponeva che i comuni avrebbero potuto riconfermare sic et simpliciter gli esattori in carica.

Ma evidentemente non è di questo che si tratta; l'onorevole Soleri ha confuso la questione del favore per la rinnovazione a puro scopo polemico.

Il dissenso consiste esclusivamente in questo: nello stabilire da chi deve essere data l'approvazione per la riconferma. La questione si pone in termini molto semplici.

Il contratto di esattoria, da chi è fatto? Evidentemente è un contratto a tre. Sono tre gli interessati: l'esattore, il comune e lo Stato.

L'onorevole Soleri finge, finzione retorica, che l'esattore debba percepire solamente i tributi statali.

Io richiamo infatti l'onorevole Soleri ai dati statistici del Ministero delle finanze, dai quali risulta che i tributi esatti per mezzo dei ruoli degli esattori hanno dato, nel 1921 circa 1500 milioni ai comuni, e circa 1750 milioni di imposte ordinarie allo Stato. Cioè le due partite sono quasi equivalenti.

Non comprendo nel conto i sopraprofitti, perchè sono transcunti e siccome parliamo di un contratto decennale, non avranno importanza che nel primo anno, o due.

Quali sieno d'altra parte gli sviluppi futuri, quali le leggi future, questo è un altro argomento, sul quale la Camera si occuperà in altro tempo. Il fatto è che sono tre i contraenti, e tutti e tre quasi ugualmente interessati.

Ora domando per quale ragione, se si vuol rinnovare il contratto, cioè favorire l'esattore riconfermandolo nel suo posto senza adire a quell'asta di cui ci ha fatto l'apologia l'onorevole Mazzini a nome di quella parte della Camera e in nome del liberismo, perchè vorreste sottrarre la rinnovazione privilegiata del contratto al parere conforme del comune, permettendola arbitrariamente al solo prefetto?

Onorevole Soleri voi che siete favorevole all'asta contro la terna, cercate di mettervi d'accordo con la vostra stessa opinione, perchè qui all'eventualità dell'asta voi preferite, meno ancora della terna, il giudizio unilaterale del prefetto.

Io penso: se un esattore ha bene gerito ed ha bene accontentato gli interessi dei suoi due contraenti, Stato e comuni, bene è che egli sia riconfermato; ma se l'esattore non ha reso questo servigio all'uno o all'altro dei due enti pubblici non è giusto che questi siano costretti a riconfermarlo.

Nella vecchia legge, il costretto era lo Stato di fronte alla decisione unilaterale del comune.

Sono d'accordo con voi che ciò poteva essere e non vi verrò a dire eccessivo; ma ora non rovesciamo l'eccesso a danno del comune, facendo che lo Stato o più propriamente un prefetto, possa iugulare un'associazione di comuni, un Consorzio.

Voi dite che nei comuni possono annidarsi propositi di favoritismi.

Può essere; ma io vi dico che un prefetto può essere altrettanto autore di favoritismi. Stanno di fronte due enti: lo Stato e il comune, il Governo e l'Amministrazione comunale eletti dal popolo, e che hanno tutte e due la stessa facilità di favoritismi come la stessa virtù di difendere gli interessi pubblici.

Non è a priori lo Stato, perchè dominato per ora da una classe, quello che è il miglior difensore degli interessi pubblici; così come non è il comune il reprobo solo, perchè vi può essere al potere un altro partito che non sia il vostro... La questione si pone eguale per tutte e due le parti; ed è per questo che, a pareggiare i diritti e i poteri, solamente col consenso di tutti e tre i contraenti, si deve poter rinnovare il contratto.

Se tutti e tre non convengono, ritorneremo con l'asta a quel principio di libertà che dovrebbe avere il vostro favore e che esclude il favoritismo del prefetto, dell'intendenza di finanza, del comune e di chiunque.

Tanto maggiori sono le necessità di garanzie, o per lo meno del consenso trilaterale, in quanto la rinnovazione del contratto, che è già un favore, può essere aggravata dalla facoltà che avrebbe il prefetto, secondo il primitivo progetto governativo, di rinnovare il contratto non solo all'aggio attuale, ma anche con l'aumento del 50 per cento.

Io mi domando se rimettere a una sola persona la facoltà di rinnovare con l'aumento del 50 per cento, non dia luogo automaticamente a maggiori pericoli di corruzione e di favoritismo che non ammettendo l'ulteriore controllo e approvazione dei comuni. Onorevole Soleri, male la fatto come ex-ministro delle finanze a insistere nel dipingere l'ingerenza dei comuni, come un grave pericolo.

È mai possibile, ella ha detto, lasciare i tributi statali alla mercè dei comuni?

Alla mercè dei comuni? Onorevole Soleri, ella che è stato ministro ed esecutore delle leggi dello Stato, deve ricordare che i comuni sono costituiti altrettanto legalmente come rappresentanza della volontà popolare, quanto lo Stato; e sono quindi degni di altrettanto rispetto!

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Ferri Leopoldo.

FERRI LEOPOLDO. Come ha messo molto bene in rilievo l'onorevole Matteotti, è un rapporto complesso quello del con-

tratto esattoriale, nel quale se è interessato lo Stato è anche interessato il comune, come ha dimostrato con cifre l'onorevole collega.

Ora, io non arrivo a comprendere perchè questo comune, che è interessato, debba rimanere estraneo alla formazione del rapporto contrattuale.

Che il comune sia interessato, è evidentissimo. Noi sappiamo quanto numerosi sieno i contatti che i contribuenti hanno con gli addetti al servizio delle esazioni, e che importanza abbia il fatto che il servizio sia disimpegnato anche con cortesia, perchè il pubblico che paga fior di tributi ha diritto almeno di essere trattato bene.

La scelta dell'esattore ha un'importanza grandissima, anche per quanto si riflette al trattamento degli impiegati esattoriali, trattamento che non può essere indifferente al comune. Ed io so di qualche comune che era proprio continuamente stimolato dagli stessi addetti all'esattoria, perchè il servizio fosse dal comune affidato piuttosto ad uno che ad altro Ente.

Dunque disinteressare il comune, io lo credo non possibile.

Io credo che vi sia una diffidenza davvero non giustificata verso i comuni.

Noi vogliamo preparare il terreno ad una larga autonomia comunale, ma è certo che se noi diamo come presupposto che il comune sia sempre pronto a commettere atti poco provvidi e non lodevoli, non potremo logicamente arrivare a dare a questo comune una rapida autonomia, quando questa presuppone invece, in tesi generale, che gli amministratori siano uomini onesti, capaci, retti.

Perciò io credo che si debba insistere nel concetto della Commissione, che a me pare assolutamente esatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BERTONE, ministro delle finanze. Dichiaro subito che io mi accosto al concetto della Commissione ed espongo brevemente le ragioni di questo mio giudizio.

Convengo pienamente che non è il caso di portare il problema sulla questione dell'autonomia comunale o meno, problema di carattere politico che esula dall'ambito e dai limiti di questa discussione.

Però non dobbiamo dimenticare che esiste una posizione di fatto, la quale non può non richiamare tutta la nostra considerazione e farci cauti nel turbarla profondamente.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 26 MAGGIO 1922

Fino ad oggi i comuni avevano una potestà completa nel conferimento delle esattorie.

Le esattorie venivano conferite dai comuni, o consorzì di comuni, puramente e semplicemente, e quando lo Stato ha affidato ai comuni questi servizi così delicati non si trovava in condizioni diverse da quelle nelle quali si trovi attualmente.

Le stesse ragioni che possono aver consigliato, in tempi anteriori, allo Stato di affidare ai comuni quest'importante servizio, possono ben valere anche oggi, quanto meno per non togliere completamente ai comuni una ingerenza in un servizio che fino a ieri fu gestito completamente sotto la direzione e la responsabilità loro.

Ora, a prescindere dalla importanza delle riscossioni comunali, che (non contando i tributi eccezionali, i quali dovranno sparire) ascendono a cifra non molto minore di quella incassata per conto dello Stato, a prescindere dal concetto che il comune è stato sempre riconosciuto come l'ente naturale più a contatto e più in obbligo di dare la sua vigilanza e la sua tutela al contribuente, a prescindere da queste considerazioni, sta, che non c'è, a mio giudizio, quel pericolo che ci venne dall'onorevole Soleri denunziato.

E cioè che si vulneri l'alto diritto dello Stato, nel disporre di un istituto che provvede alla riscossione dei tributi erariali.

A me pare che poichè tutta la Camera ha manifestato il suo avviso favorevole all'esperimento di asta, è precisamente ricollegandomi con questo pensiero, nel quale pare tutti siano unanimi, che io sento di potere associarmi alla proposta della Commissione, e cioè che quando si richiede per la rinnovazione del conferimento delle esattorie il parere favorevole del comune e della intendenza, noi tuteliamo contemporaneamente il diritto del comune e quello dello Stato.

Non si può dire che il comune possa con un co'po di mano o con un apprezzamento eccessivo ingerirsi ed impadronirsi di ciò che non gli compete, imperocchè se il comune avrà ecceduto od errato interverrà l'intendenza di finanza che darà un parere contrario a quello del comune e nella disformità dei due pareri, si verrà all'asta, che è il principio fondamentale che abbiamo voluto affermato e rispettato. Quindi l'interesse dell'erario è tutelato e dobbiamo lasciare che sia tutelato dall'intendente di finanza, che tutti abbiamo riconosciuto essere l'autorità più idouea a questo compito.

Per queste ragioni prego di voler accogliere la proposta fatta dalla Commissione e appoggiata dal Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione di finanza e tesoro.

PARATORE, presidente della Commissione finanza e tesoro. Onorevoli colleghi, il relatore diligente di questa legge vi dirà le ragioni per cui la Commissione si associa alle dichiarazioni dell'onorevole ministro. Ma consentite a me di rilevare una osservazione che ho sentito, cioè che la Commissione di finanza e tesoro non sia stata coerente.

Questo, onorevoli colleghi, è un progetto, come voi riconoscerete, puramente e squisitamente tecnico. Questo progetto fu studiato dalla Commissione finanza e tesoro, credetelo, con grande passione e con grande amore, studiato da tutti i componenti della Commissione, prescindendo completamente da ogni concetto di parte e ognuno portando il contributo assolutamente tecnico dei suoi studi e delle sue conoscenze.

La Commissione non si è naturalmente nascosta tutte le difficoltà e tutti i pro e contro che in ogni provvedimento di carattere tecnico si presentano, e questo è detto nella relazione. In essa troverete anche qualche argomento preso dal collega Soleri; ma questo dimostra perfettamente l'obbiettività e la realtà della Commissione nello studiare un problema eminentemente tecnico.

È facile, onorevoli colleghi, venir qui a parlare del pro e del contro, o a rilevare difficoltà ed inconvenienti. Io solo una cosa affermo, che è difficile in una legge tecnica trovare ciò che risponda squisitamente agli ideali di giustizia e di perfezione. Bisogna trovare provvedimenti che più escludano gli inconvenienti.

L'onorevole Soleri fonda i suoi argomenti sul fatto che questa legge potrebbe essere frodata. Io penso che la legge si può applicare in buona fede.

Il collega Uberti vi dirà le ragioni del parere della Commissione. Per conto mio dichiaro che essa ha studiato profondamente e con coscienza l'argomento e chiede alla Camera che, per puri criteri tecnici, prescindendo da altre considerazioni, voglia approvare la proposta presentata. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

UBERTI, relatore. Il presidente della Commissione ha già espresso il parere sintetico della Commissione stessa ed io aggiungo semplicemente alcune ragioni che confortano la proposta di un emendamento avanzata dalla Commissione.

L'onorevole Soleri ha dichiarato anzitutto che il servizio di esattoria è eminentemente di carattere statale.

Ora non solo per gli interessi degli enti che concorrono all'esattoria, non solo per l'ammontare, ma anche per la precisa struttura dell'organizzazione della riscossione delle imposte dirette, di tutta questa legge, il servizio ha invece carattere eminentemente locale e solo mantenendo questo carattere potremo tenerci lontani dal pericolo di arrivare presto o tardi ad un nuovo servizio burocratico statale.

Si è osservato che il prefetto non farebbe che mettere dello spolvero. Il prefetto in questo caso deve constatare la coincidenza dei due pareri. È naturale che, di fronte a due pareri, un terzo dovesse constatare la disformità o meno.

D'altronde, per quella ragione che fu già accennata, che in questo disegno di legge non si voleva mutare uno dei cardini dell'attuale legge comunale e provinciale, che cioè il prefetto solamente può emettere decreti, non si è potuto stabilire come la Commissione avrebbe voluto che l'intendente di finanza, avuto il parere favorevole del comune, potesse senz'altro concedere la riconferma.

D'altra parte il pericolo accennato dall'onorevole Soleri di favoritismi non vi è, perchè se nel caso in cui fosse negata la riconferma si potesse procedere senz'altro alla terna ne potrebbero derivare quei pericoli di favoritismo; ma poichè la Commissione ha voluto che il conferimento per terna fosse preceduto dall'asta ed in ogni caso l'aggio per la terna non sia che di un decimo superiore a quello dell'esperimento d'asta, non vedo come questo possa avvenire.

Nella relazione ho accennato che gli eventuali pericoli si potrebbero evitare, esigendo la motivazione da parte del Consiglio comunale.

Ora ritengo che questo potrà esser fatto eventualmente all'articolo 105, quando cioè si volesse impedire che non già la ragione obiettiva, ma subiettiva, e particolarmente la ragione di aumento di aggio concesso all'articolo 105 potesse esser motivo di negare la conferma; perchè in tal caso si verrebbe a negare quello che è stato concesso attraverso la legge.

E potremmo allora aggiungere all'articolo 105 che la conferma non debba essere mai negata per ragione di aumento dell'aggio di cui all'articolo stesso.

Ora ritengo che per le ragioni esposte dal presidente della Commissione e per quelle che in questo momento ho aggiunto, la Camera possa tranquillamente approvare la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, gli onorevoli Mariotti e Soleri hanno raccolto in un unico testo diversi emendamenti.

Tale emendamento non è approvato nè dal Governo nè dalla Commissione. Chiedo se i proponenti vi insistono.

SOLERI. Chiedo la parola per fatto personale, avendo l'onorevole Matteotti usato verso di me delle parole aspre.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLERI. Io non ho portato questa questione nè per amore di paternità al mio progetto, nè per amore di popolarità; l'ho portata perchè penso che così si difende efficacemente l'amminastrazione dello Stato. Ho visto il corso che la discussione ha preso, e come quelle preoccupazioni politiche e che tutti dicevano fuori della discussione hanno invece influito in essa. Se così è ne sono contento, perchè la mia politica è quella dell'interesse della collettività e dello Stato.

Ciò premesso osservo subito che il calcolo fatto dall'onorevole Matteotti e che ha seguito il ministro, in relazione all'entità delle entrate statali e degli enti locali non è completamente esatto.

Onorevole ministro e onorevole Matteotti, credete voi effettivamente che non sia un'illusione la vostra di dire che le entrate straordinarie dello Stato possano cessare senza essere sostituite da altre risorse a favore dello Stato nella situazione del bilancio?

Vi è già una prevalenza attualmente di riscossioni statali, la quale certamente non potrà cessare, perchè i tributi straordinari nella nostra situazione finanziaria non sono certo tali che possano essere non sostituiti da altre risorse alle finanze dello Stato. Si è voluto parlare di uguale posizione fra Stato e comune; a me pare che costituzionalmente ciò non si possa fare. Non dobbiamo dimenticare una cosa, e cioè che il

prefetto e l'intendente sono due funzionari, l'Amministrazione comunale è la rappresentanza elettiva dei contribuenti.

Ora questa situazione profondamente diversa, per cui l'Amministrazione comunale ripete le sue origini dai voti dei contribuenti che devono pagare le imposte, deve essere a mio parere tenuta in considerazione.

Ha detto l'onorevole ministro che a difendere lo Stato c'è l'intendente di finanza, ma allora perchè voi date modo al comune di impedire all'intendente di finanza di ottenere la conferma dell'esattore? Evidentemente in questo modo voi lo mettete alla mercè del Comune, il quale ha facoltà di mettere il veto alla proposta dell'intendente di finanza.

Convinto sempre più del fondamento della mia tesi e della sua necessità ove si parta da ragioni tecniche, non mi pare che possa reggere l'addebito fatto dall'onorevole Matteotti. Noi, caro collega, non veniamo meno al rispetto dei comuni invocando che lo Stato abbia una maggiore ingerenza nella riscossione di tributi; specialmente quando da parte vostra si è invocata la cessazione del regime dell'appalto,

perchèla riscossione dei tributi fosse affidata direttamente allo Stato. Ed è in questo convincimento di rendere un servigio allo Stato che io ho avanzato la mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Mariotti insiste nella sua proposta?

MARIOTTI. Insisto.

PRESIDENTE. Prima di mettere in votazione l'emendamento dell'onorevole Mariotti, comunico alla Camera che è stata richiesta la constatazione del numero legale dagli onorevoli Matteotti, Lupi, Aldi-Mai, Di Stefano, Bruschi, Volpini, Vicini, Fontana, Lanfranconi, Siciliani, che sono tutti presenti.

Si faccia la chiama.

GARIBOTTI, segretario, fa la chiama. PRESIDENTE. Annuncio che la Camera non è in numero legale. La seduta è tolta.

La seduta termina alle 13.30.

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia Prof. T. Trincheri.

Roma, 1922 — Tip. della Camera dei Deputati